

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori
Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma
pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorre il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l'approvazione della

graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;

b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato *sub a)*, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

c) del decreto prot. n. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;

d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che *«la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile»*.

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI

VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022				
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"				

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato

– innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l’odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l’odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli valutabili*”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del

06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha

inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d'accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa. Così non è stato.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata

dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidata residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico *de quo*, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal ricorrente, **egli avrebbe avuto diritto e**

avrebbe diritto ad ottenere uno dei posti messi a concorso oggetto di rinuncia da parte dei candidati che si sono classificati prima nella graduatoria di merito.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RINOTIFICA DEL RICORSO
AL CONTROINTERESSATO E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41,
COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa. **Pertanto, si chiede assegnare un termine al ricorrente al fine di procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, onerando l'Amm.ne resistente a fornire, allo stesso docente, l'indirizzo di residenza dei controinteressati.**

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U.

0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

il TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo tramite la pubblicazione dello stesso atto sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto.

**Pietro
Marotta** Firmato digitalmente
da Pietro Marotta
Data: 2024.11.04
18:46:44 +01'00'

**PASQUALE
MAROTTA** Firmato digitalmente da
PASQUALE MAROTTA
Data: 2024.11.04
18:35:29 +01'00'

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori
Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma
pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 5788/2024 - Sezione Quarta

per il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

- Ricorrente -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti-

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53685 del 06.09.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserita il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0068792 del 31/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 67554 del 28.10.2024, con il quale, a seguito di ulteriori reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di

merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

e) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 68792 del 31.10.2024, con il quale, a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

h) della relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, depositata in giudizio in data 02/12/2024 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella parte in cui afferma: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”;

i) del riscontro al reclamo del candidato, inviato, a mezzo mail, in data 14/10/2024 dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata sub h), nella parte in cui afferma: *“... - la seconda laurea magistrale non risulta a sistema, come da seconda immagine in allegato, rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile”;*

j) dell'ulteriore riscontro della Presidente della IX Sottocommissione A022, inviato a mezzo mail in data 15/10/2024, nella parte in cui afferma: ***“per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”**;

k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e

di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso straordinario *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo, è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «*la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile*».

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Per cui, corre l'obbligo processuale di impugnare i citati provvedimenti con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Nell'ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso *de quo* n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze

dell'educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti straordinario ter, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX

Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l’odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: “*per errore lei ha inserito come titolo d’accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”.

Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato.** È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico.**

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito **anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d’accesso.**

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, **nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico** (bastava leggere la domanda di partecipazione) e **porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa.**

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che *"il sistema ha escluso questo titolo a priori"*.

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui *"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica*

forma possibile di presentazione della domanda" (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020). Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *"può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro"* e che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)"* (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche “*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*” non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che “*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in*

forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all’attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l’ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l’esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell’amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell’ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a**

concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**”.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso de quo risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla

questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: *“In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata “Riserva 30%” indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l’ultima colonna a destra, denominata “Titoli di riserva”, indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”), le X sono state sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata “Riserva 30%” sono **167 su un totale di 578 candidati vincitori e corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata “Riserva 30%”.*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva “Riserva 30%”.*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della “Riserva 30%”, sia di altre tipologie di riserva.*

*Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell’ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, “Titoli di riserva”) i candidati titolari della “Riserva 30%”, **prestando attenzione a non commettere l’errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.***

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate “Riserva 30%” e “Titoli di

riserva”. In tale colonna, denominata “Totale riservisti”, per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l’utilizzo dell’operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata “Totale riservisti”.

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori”.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso de quo ha violato la normativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest’ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all’esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell’ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest’ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l’Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere

compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE		
Votazione	94,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020		
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio		

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche* (rectius: Scienze Pedagogiche) *che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per*

cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione".

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale "*altri titoli valutabili*". **Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».**

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione "*altri titoli valutabili*" è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura "*altri titoli*" se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa. Così non è stato.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l’omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli. Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell’odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d’istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l’adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal prof. Grillo, egli avrebbe avuto diritto (e avrebbe diritto) ad ottenere uno dei posti messi a concorso, oggetto di rinuncia da parte

dei candidati collocati in posizione peggiore rispetto al ricorrente nella graduatoria di merito.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Tant'è che unitamente al ricorso introduttivo, è stata formulata al Presidente del TAR Campania - Napoli un'istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami ex art. 41, comma 4°, c.p.a..

Con Decreto n. 556/2024, l'Ill.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania – Napoli, *“Rilevato che è preliminare, rispetto alla delibazione dell’istanza di cui sopra, ex art. 41 co. 4 c.p.a., la notifica individuale del ricorso ad almeno un controinteressato, ai fini della rituale instaurazione del giudizio (notifica, ad oggi inibita dalla dedotta mancata comunicazione, da parte dell’U.S.R. Campania, dei nominativi dei controinteressati, richiesti da parte ricorrente con l’istanza in narrativa);”*, ha ordinato *“... all’U.S.R. resistente, ove non vi abbia già adempiuto, di fornire nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, “gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso ai medesimi, nel termine, sopra specificato”*.

In data 19/11/2024, questa difesa ha provveduto a notificare il citato Decreto Presidenziale all'Amm.ne resistente.

Tuttavia, ad oggi, l'USR per la Campania non ha ancora fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del presente ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa. **Pertanto, si chiede, nuovamente, di onerare l'Amm.ne resistente a fornire al ricorrente l'indirizzo di residenza dei controinteressati e, al contempo, di assegnare alla stessa un termine per procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati,**

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata da ultimo con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

il TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo tramite la pubblicazione dello stesso atto sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto.

**Pietro
Marotta**
Firmato digitalmente da
Pietro Marotta
Data: 2024.12.09
11:37:41 +01'00'

**PASQUALE
MAROTTA**
Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2024.12.09
11:29:36 +01'00'

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Studio Legale Marotta
Patrocinio Magistrature Superiori
Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta
Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta
Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma
pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 5788/2024 - Sezione Quarta

per il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

- Ricorrente -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **la Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti-

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso straordinario *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo, è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso ha diritto.**

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati ed è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori. Tali ulteriori provvedimenti sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Da ultimo, con il Decreto prot. n. 83665 del 24/12/2024, impugnato in epigrafe, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, è stata ripubblicata la graduatoria di merito del concorso.

Nemmeno in tale ultima graduatoria il docente Grillo è stato inserito.

Per cui, corre l'obbligo processuale di impugnare il citato Decreto con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Anche nell'ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso *de quo* n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”.**

A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti.

È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l’allegata graduatoria dinanzi all’Intestato TAR.

Nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentatati dai candidati ed è stata integrata per ben due volte, da ultimo con il Decreto impugnato in epigrafe, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

La Commissione giudicatrice ha riconosciuto al prof. Grillo un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei

propri titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022 ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro impugnato con il ricorso per motivi aggiunti).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «*la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile*».

Dalla citata risposta è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso, in data 02.06.2024, alla IX Sottocommissione la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, il titolo è stato dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, ha chiesto per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha affermato: “*per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione del dott. Grillo nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. **Invero, non vi è stato alcun errore (sic!) da parte del prof. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».**

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero, dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo*, ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche, che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli

d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d'accesso.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava.

Invero, egli aveva (ed ha) diritto all'attribuzione di ulteriori 7.50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), come da Allegato B del bando di concorso, punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa

ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio secondo cui “*Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, “*può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro*” e che “*specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).*

Conseguentemente, dai citati principi giurisprudenziali è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione del titolo posseduto dal ricorrente restano del tutto incomprensibili. **Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione del suddetto titolo.**

Peraltro, la mancata valutazione del citato titolo, oltre che essere illegittima, ha pregiudicato la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente, che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Tant'è che anche nell'ultima graduatoria pubblicata, ovvero quella impugnata in epigrafe, il ricorrente non è stato inserito.

Dunque, il denunciato difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi e, quindi, anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, come già chiarito nel precedente ricorso per motivi aggiunti, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche “*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*” non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che “*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241***” (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all’attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l’ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l’esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell’amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

Anche per le su esposte considerazioni, appare evidente che la mancata attribuzione al ricorrente degli ulteriori 7,50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dallo stesso posseduta, ai fini della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, risulta essere illegittima e, conseguentemente, risultano essere illegittimi tutti gli atti impugnati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 24/12/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei candidati vincitori del concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: "1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**".

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, da ultimo pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,09% dei candidati vincitori.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata in data 14/01/2025 dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione si afferma: *"In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata "Riserva 30%" indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero sia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono 167 su un totale di 579 candidati vincitori e corrispondono al 28,84% dei candidati vincitori. Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della "Riserva 30%", sia di altre tipologie di riserva.*

Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, "Titoli di riserva") i candidati titolari della "Riserva 30%", **prestando attenzione a non commettere l'errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.**

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva". In tale colonna, denominata "Totale riservisti", per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l'utilizzo dell'operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata "Totale riservisti".

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 579 candidati vincitori e corrisponde al 55,09% dei candidati vincitori.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

a) Sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA

INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva *“un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”*, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche* (rectius: Scienze Pedagogiche) **che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di**

accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli valutabili*”. **Invero, non vi è stato alcun errore (sic!) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare».**

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato.** È evidente che la mancata valutazione del

titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d'accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa. Così non è stato.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione

presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi."

b) Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il primo ricorso per motivi aggiunti che di seguito si riportano.

“DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della

Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell’estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di **189.50 punti**, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella

schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: *“per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...”*.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. **Invero, non vi è stato alcun errore (sic!) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti straordinario ter, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare».**

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione

“altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d’accesso.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati

riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: **il soccorso istruttorio.**

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui “*Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda*” (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l’istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, “*può essere traslato nell’ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l’amministrazione datrice di lavoro nell’esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro*” e che “*specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.*”

Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della*

Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- in un’inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall’Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un’unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell’errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche *“se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso”* non avrebbe inciso sulla par condicio competitorum, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che *“nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241**”* (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con

D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: *“1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, **comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**”*.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: *"In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata "Riserva 30%" indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovverossia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono 167 su un totale di 578 candidati vincitori e **corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".

2. *Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
3. *Candidati titolari sia della “Riserva 30%”, sia di altre tipologie di riserva.*

*Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell’ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, “Titoli di riserva”) i candidati titolari della “Riserva 30%”, **prestando attenzione a non commettere l’errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.***

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”. In tale colonna, denominata “Totale riservisti”, per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l’utilizzo dell’operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata “Totale riservisti”.

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori”.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest’ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come “*regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*” al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da

una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal prof. Grillo, **egli avrebbe avuto diritto (e avrebbe diritto) ad ottenere uno dei posti messi a concorso, oggetto di rinuncia da parte dei candidati collocati in posizione peggiore rispetto al ricorrente nella graduatoria di merito.**

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Tant'è che, con Decreto n. 556/2024, l'Ill.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania – Napoli, *“Rilevato che è preliminare, rispetto alla deliberazione dell'istanza di cui sopra, ex art. 41 co. 4 c.p.a., la notifica individuale del ricorso ad almeno un controinteressato, ai fini della rituale instaurazione del giudizio (notifica, ad oggi inibita dalla dedotta mancata comunicazione, da parte dell'U.S.R. Campania, dei nominativi dei controinteressati, richiesti da parte ricorrente con l'istanza in narrativa);”*, ha ordinato *“... all'U.S.R. resistente, ove non vi abbia già adempiuto, di fornire nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, “gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso ai medesimi, nel termine, sopra specificato”*.

In data 19/11/2024, questa difesa ha provveduto a notificare il citato Decreto Presidenziale all'Amm.ne resistente.

Tuttavia, l'USR per la Campania non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Con successivo Decreto n. 592/2024, il Presidente dell'Ill.ma Sezione Quarta del TAR adito **ha ribadito l'ordine** all'U.S.R. resistente *“di fornire nel più breve tempo possibile,*

e comunque entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, a parte ricorrente, **“gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso e dei motivi aggiunti ai medesimi...”**
L’amministrazione è rimasta inerte anche rispetto a tale ulteriore ordine presidenziale.

A seguito di ciò, l’Ill.mo Collegio adito, con Ordinanza n. 310/2025, pubblicata in data 13/01/2025, ***“Ritenuto che il perdurante comportamento non collaborativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell’art. 2 comma 2 del c.p.a. “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”;***

Osservato che l’Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell’inottemperanza;

Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che può ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.)

Osservato che tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata, formulando tempestiva istanza nei confronti dell’Amministrazione resistente e che l’Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale;

Ritenuto che, pertanto, la situazione concreta sia eccezionale, anche in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone l’ammissibilità del ricorso e quindi la sua notificazione anche ai controinteressati, ...”, ha accolto l’istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a..

A seguito di ciò, parte ricorrente ha provveduto ad effettuare la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR per la Campania.

La mancata notifica del presente ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa, in quanto, ancora oggi, l'Amm.ne resistente non ha fornito gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata da ultimo con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

l'Ill.mo Collegio della Sezione Quarta, con Ord.za n. 310/2025, ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. presentata dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web delle Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto.

**Pietro
Marotta** Firmato
digitalmente da
Pietro Marotta
Data: 2025.01.23
17:22:48 +01'00'

**PASQUALE
E
MAROTTA** Firmato
digitalmente da
PASQUALE
MAROTTA
Data: 2025.01.23
17:18:39 +01'00'


La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05788/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Riccardo Grillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;

b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

c) del decreto prot. n. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;

d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria

di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRILLO RICCARDO il 9\12\2024:

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53685 del 06.09.2024;

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0068792 del 31/10/2024;

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; della relazione prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRILLO RICCARDO il 29\1\2025:

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su

posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la regione Campania;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025 risulta tempestivamente notificato all'Amministrazione ed è stato introdotto nel presente giudizio per effetto delle sopravvenute modifiche all'originaria graduatoria, impuginate con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti;

Osservato che:

- al fine della notifica ad almeno uno dei controinteressati, ex art. 41 comma 2 c.p.a.

parte ricorrente aveva già formulato istanza di accesso alla quale l'amministrazione non ha dato alcun riscontro;

- con Decreti n. 556/2024 e 592/2024, il Presidente della Sezione ha ordinato all'U.S.R. resistente di fornire a gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 –Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, ma anche tale ordine giudiziale è rimasto inottemperato, tanto da indurre il Collegio ad accogliere l'istanza per la notifica per pubblici proclami (ordinanza 310 del 13 gennaio 2025);

Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025, è stato impugnato l'ulteriore decreto di approvazione della graduatoria in rettifica e modifica, del 24 dicembre 2024 e in tale ricorso è stata riformulata anche l'istanza di pubblici proclami, ex art. 41 comma 4 c.p.a.;

Osservato che esigenze di speditezza del ricorso inducono ad accogliere tale richiesta, con le medesime modalità indicate nell'ordinanza n. 310/2024) ossia disponendo le seguenti modalità di notifica:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>),

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati

dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell'amministrazione, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);

le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuta inoltre la necessità, ai fini della decisione della domanda cautelare, anche alla luce della memoria difensiva e della relazione versate in atti dall'Amministrazione Scolastica, di ordinare ulteriori incombenzi istruttori;

Ritenuto, in particolare, necessario che l'Amministrazione resistente fornisca chiarimenti ulteriori rispetto alla nota dell'Ufficio scolastico regionale del 31 gennaio 2025, in atti, la quale appare di difficile comprensione sia nella parte testuale che nella parte in cui contiene una "tabella" numerica, segnatamente quanto alla questione del denunciato superamento della quota dei riservisti ex lege;

Ritenuto necessario che l'Amministrazione debba specificare, rispetto al totale dei vincitori di concorso (548, unico parametro sul quale le parti non controvertono):

a) quanti siano i vincitori aventi titolo alla riserva ex legge 68/1999 e se, come pare, siano effettivamente 156, precisando in tal caso in base a quale motivazione sia stata superata la percentuale indicata in altro ricorso analogo, come pari a 3,35%, per la

classe di concorso A022 in controversia (cfr. all. "A" al bando di concorso, ivi esibito);

b) quanti siano, sempre rispetto al totale dei posti a concorso, i vincitori aventi titolo alla "riserva per servizio" ex art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021, a quale percentuale corrisponda tale categoria di beneficiari rispetto al totale dei vincitori;

c) quanti siano in totale tutti i soggetti comunque beneficiari delle riserve di legge e, in caso di superamento del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, quale sia il motivo del superamento di tale aliquota;

Ritenuto necessario che il riscontro ai predetti chiarimenti sia fornito con una memoria che dia una chiara illustrazione dell'articolazione delle diverse categorie, allegando gli elenchi nominativi dei diversi beneficiari (in modo da evitare che uno stesso vincitore possa essere stato conteggiato più volte) sia mediante testo linguistico che con eventuali tabelle, le quali però devono essere di facile intellegibilità;

Rilevato che la predetta memoria dovrà altresì tenere conto dei rilievi formulati da parte ricorrente nei primi e secondi motivi aggiunti, mercé il riferimento ad una perizia di parte, all. 2 ai motivi aggiunti depositati in data 29.01.2025, dalla quale si ricaverebbe – secondo la prospettazione di parte – il superamento del limite di riservisti ex lege;

Ritenuto doveroso avvisare parte resistente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, il comportamento processuale potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 ultimo comma c.p.a.;

Ritenuto che, al fine di consentire l'attivazione del contraddittorio sulle argomentazioni difensive delle parti, sia opportuno il rinvio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 in prosieguo sulla domanda cautelare, riservata in tale sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto infine opportuno sollecitare le parti, in caso di riesame dell'ultima graduatoria impugnata anche sulla base dei motivi di ricorso, a darne tempestivamente conto al Collegio con atto scritto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza d'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in parte motiva;

- dispone i chiarimenti istruttori come da parte motiva;
- rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 per l'esame della domanda cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

PASQUALE
MAROTTA
Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2025.02.28
16:44:00 +01'00'

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e, segnatamente:

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	FRENELLO CACCIAPUOTI	ANNA			98,00	100,00	50,00	248,00		
2	PALLADINO	SIMONA			96,00	100,00	50,00	246,00	X	
3	GAROFALO	MARCO			96,00	100,00	50,00	246,00		
4	SAMMARTINO	ALDO			94,00	100,00	50,00	244,00		
5	ANNUNZIATA	FRANCESCO SAVERIO			94,00	100,00	50,00	244,00	X	
6	VALENTINO	GENNARO			94,00	100,00	48,50	242,50	X	
7	IANNOTTI	ADRIANA			92,00	100,00	50,00	242,00	X	
8	DE ROSA	GIANLUCA			92,00	100,00	50,00	242,00	X	
9	VITALE	PIERLUIGI			92,00	100,00	50,00	242,00		
10	PETRILLO	NICOLETTA			96,00	100,00	45,00	241,00	X	
11	CRISPO	FILOMENA			98,00	100,00	41,25	239,25		
12	MONTELLA	ANDREA			94,00	95,00	48,50	237,50		
13	FABBRICATTI	TIZIANA			92,00	95,00	50,00	237,00	X	
14	AVITABILE	LUCIANA			94,00	100,00	43,00	237,00	X	
15	MANCIERO	COLETTE			90,00	96,00	50,00	236,00	X	
16	BARRA	ERIKA			94,00	100,00	41,50	235,50	X	
17	GAUDIERO	ALESSANDRO			96,00	98,00	41,25	235,25		
18	POMMELLA	MARIA ORSOLA			90,00	100,00	45,00	235,00		
19	DI MAIO	ANNA CHIARA			92,00	100,00	41,25	233,25		X
20	D'ARGENIO	ELISA			98,00	85,00	50,00	233,00		
21	TARULLO	CRISTIAN			92,00	93,00	47,50	232,50		
22	SALVATORE	BEATRICE			92,00	90,00	50,00	232,00		
23	PAPARO	ANNA			100,00	85,00	46,25	231,25		
24	SCHILLACI	VALENTINA			96,00	100,00	35,00	231,00		
25	VACCARO	ROSSELLA			98,00	100,00	33,00	231,00		
26	PANARIELLO	ALESSANDRA			98,00	100,00	32,75	230,75	X	
27	MOTTOLA	MASSIMILIANO			92,00	100,00	38,25	230,25		
28	ZIZZA	MANUELA			88,00	92,00	50,00	230,00		
29	CITERA	EMANUELA			96,00	84,00	50,00	230,00	X	
30	SCOTTO DI COVELLA	MARIA CONCETTA			98,00	100,00	31,75	229,75	X	
31	DE FALCO	MARTINA			98,00	85,00	46,25	229,25		X
32	BOTTONE	ALESSIO			90,00	100,00	38,75	228,75		
33	ZOTTO	PAOLA			98,00	100,00	30,50	228,50	X	
34	SGAMBATI	GENNARO			92,00	100,00	36,50	228,50		
35	TERRERI	SERENA			94,00	96,00	38,25	228,25	X	X
36	MONTESANO	CLAUDIA			96,00	98,00	34,00	228,00	X	
37	SALVATORE	DARIO			90,00	100,00	37,50	227,50		
38	VOLPE	GIORGIO			92,00	85,00	50,00	227,00		
39	MARINO	MARIA CLEMENTINA			92,00	100,00	35,00	227,00		
40	PIERMALESE	VALENTINA			90,00	98,00	38,75	226,75		
41	PERNA	VALENTINA			94,00	100,00	32,75	226,75		
42	DI COSTANZO	CARLA			94,00	100,00	32,75	226,75		
43	GATTI	ANGELA			94,00	100,00	32,50	226,50		
44	DIPINO	LUANA			98,00	100,00	28,25	226,25	X	
45	D'ALESSIO	ANTONIO			96,00	100,00	30,00	226,00		
46	QUARANTA	VALENTINA			98,00	97,00	31,00	226,00	X	
47	IMPARATO	PAOLA			98,00	100,00	27,75	225,75	X	
48	FICO	ANTONIA CONCETTA			86,00	100,00	39,75	225,75		
49	VITALE	LIA			88,00	100,00	37,50	225,50		
50	ZAFFIRO PUOPOLO	AURORA			98,00	100,00	27,50	225,50		
51	GRIECO	GIUSY			98,00	100,00	27,25	225,25		X
52	CAPUANO	RAFFAELA			94,00	98,00	33,25	225,25	X	
53	D'ALESSIO	FRANCESCO			100,00	100,00	25,00	225,00		
54	RIMA	MARIA			96,00	100,00	28,75	224,75	X	
55	STORNAIUOLO	VALERIA			92,00	100,00	32,75	224,75		
56	DI ROSA	SIMONA			98,00	100,00	26,50	224,50		
57	CAPOLUPO	CONSUELO			86,00	95,00	43,50	224,50	X	
58	DI BONA	ELISA			98,00	100,00	26,25	224,25		
59	PRISCO	ANTONELLA			94,00	96,00	34,25	224,25	X	
60	PAONE	FILOMENA			90,00	100,00	34,25	224,25	X	
61	SCOGNAMIGLIO	RITA			98,00	100,00	26,25	224,25		
62	RUSSO	MARIA SABRINA			96,00	85,00	43,00	224,00		
63	BENEDUCE	GIUSEPPINA	1971		74,00	100,00	50,00	224,00	X	
64	CIMMINO	ROBERTA			92,00	100,00	31,75	223,75		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
65	GUIDA	ROBERTA			96,00	98,00	29,75	223,75		
66	BALDINI	CIRO			96,00	100,00	27,50	223,50		
67	ACCARDO	SERENA			94,00	100,00	29,50	223,50	X	
68	CASSESE	ALESSIA			86,00	100,00	37,50	223,50		
69	DRAGONETTI	ARIANNA			96,00	100,00	27,50	223,50		
70	DELLA CORTE	SOFIA			96,00	95,00	32,50	223,50		
71	DE CRISTOFARO	ALESSANDRA			92,00	90,00	41,50	223,50	X	
72	COJBASIC	MARIJA			98,00	100,00	25,25	223,25		
73	D'AURIA	FLORIANA			94,00	93,00	36,25	223,25		
74	VENUTA	BENEDETTA			96,00	100,00	27,25	223,25	X	
75	VENA	DEBORA			90,00	100,00	33,25	223,25		X
76	FALACE	ANGELA			80,00	100,00	43,00	223,00	X	
77	VENTURA	ROSSELLA			88,00	100,00	35,00	223,00		
78	VITALE	FRANCESCA			98,00	100,00	25,00	223,00		
79	CORBELLI	NOEMI			94,00	100,00	29,00	223,00		
80	D'ANTONIO	MILVIA			98,00	100,00	25,00	223,00		
81	AUTIERO	ANNACHIARA			88,00	90,00	45,00	223,00		
82	FERRARA	AGOSTINO			88,00	100,00	34,50	222,50		
83	SANFELICE	MARIA CONCETTA			94,00	92,00	36,25	222,25		
84	CALISE	GIULIANA			86,00	100,00	36,25	222,25		
85	FUMANTE	FEDERICA			82,00	92,00	48,25	222,25	X	
86	CRESCIE	DANIELA			92,00	100,00	30,00	222,00		
87	DE BLASI	MARGHERITA			92,00	80,00	50,00	222,00		
88	BUGLIONE	ROSSELLA			92,00	100,00	30,00	222,00		
89	DE LUCA	LETIZIA			98,00	100,00	23,75	221,75		
90	RUOCCO	ANNASERENA			94,00	100,00	27,50	221,50		
91	DONESI	IRENE			92,00	100,00	29,50	221,50		
92	DE REI	DAVIDE			94,00	100,00	27,25	221,25		
93	COTINI	VALENTINA			92,00	94,00	35,00	221,00		
94	NAPPI	FRANCESCA			96,00	98,00	27,00	221,00		
95	SPINELLI	FABRIZIO MARIA			96,00	100,00	25,00	221,00		
96	DI DATO	FABIANA			96,00	100,00	25,00	221,00		
97	FERRARA	FRANCESCA			94,00	98,00	28,75	220,75		
98	COTECCHIA	RAFFAELLA GERMANA			92,00	100,00	28,75	220,75		
99	RICCIO	GIANCARLO			96,00	90,00	34,75	220,75	X	
100	PROCACCINO	PIERLUIGI			90,00	100,00	30,75	220,75	X	
101	IOVINELLA	MARIAROSARIA			90,00	100,00	30,75	220,75		
102	DI TUCCIO	ANTONIA			100,00	92,00	28,75	220,75		
103	UMMARO	STEFANIA			98,00	96,00	26,75	220,75	X	
104	PELLINO	ILARIA			90,00	100,00	30,50	220,50		
105	SANTORO	MARGHERITA			98,00	95,00	27,50	220,50		
106	PERROTTA	MARIA TERESA			94,00	100,00	26,50	220,50		
107	MAZZOLA	ELIANA			96,00	95,00	29,50	220,50	X	
108	RIPA	CARMELA ESTER			90,00	100,00	30,25	220,25	X	
109	TERRECUSO	VALERIO			98,00	96,00	26,25	220,25		
110	MASTRANI	MARIA CAMILLA			96,00	93,00	31,25	220,25		
111	D'AMBROSIO	STEFANIA			94,00	100,00	26,25	220,25		
112	GALLUCCI	SARA			94,00	100,00	26,00	220,00	X	
113	SCHIAVO	GIUSEPPINA			90,00	96,00	34,00	220,00	X	
114	DELLA GATTA	FRANCESCA			92,00	78,00	50,00	220,00	X	
115	VERRENGIA	MARIA			100,00	100,00	20,00	220,00		
116	DE IOIA	KATIA			100,00	100,00	20,00	220,00		
117	BRIGNOLA	ANNALISA			90,00	100,00	30,00	220,00		
118	GIORDANO	GIUSEPPINA			92,00	100,00	28,00	220,00	X	
119	MAIELLO	CARMELA			94,00	100,00	25,75	219,75	X	X
120	NUNZIATA	FRANCESCA			88,00	100,00	31,75	219,75	X	X
121	LA PIETRA	EMMA			94,00	92,00	33,75	219,75		
122	DE IOANNI	MARIAFLORA			88,00	94,00	37,75	219,75		
123	FAGGIANO	ALESSANDRA ALFONSINA			100,00	95,00	24,75	219,75	X	
124	ZERUSO	ANNA			92,00	98,00	29,50	219,50		
125	NAPOLETANO	FRANCESCA			92,00	100,00	27,50	219,50		
126	TROIANO	ANIELLO			96,00	96,00	27,25	219,25	X	
127	D'AMBROSIO	ILARIA			98,00	100,00	21,25	219,25		
128	VIVENZIO	MARIAPIA			96,00	100,00	23,25	219,25		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
129	ESPOSITO	OMBRETTA			94,00	75,00	50,00	219,00	X	
130	AIELLO	ROBERTA			94,00	100,00	25,00	219,00		
131	ONORII	SIMONA			90,00	100,00	29,00	219,00		
132	RUSSO	RAFFAELLA			98,00	95,00	25,75	218,75		
133	CAMPOLATTANO	ILARIA			90,00	100,00	28,75	218,75		
134	SCANDONE	ROSAMARIA			100,00	100,00	18,75	218,75		
135	AMODEO	LUCIA			90,00	100,00	28,75	218,75		
136	ADINOLFI	LAURA			92,00	98,00	28,50	218,50	X	
137	CHIATTO	RAFFAELA			98,00	91,00	29,50	218,50		
138	DELLA VECCHIA	MARIA FELICIA			94,00	100,00	24,50	218,50	X	
139	CESARANO	FRANCESCA			86,00	98,00	34,50	218,50		
140	RISPO	MICHELA			94,00	100,00	24,50	218,50		
141	APREA	CINZIA			100,00	98,00	20,50	218,50		
142	ISSELE	GAETANA			94,00	92,00	32,50	218,50	X	
143	ESPOSITO PALMIERI	LUCIA			88,00	92,00	38,50	218,50	X	
144	CASTALDO	CATERINA			90,00	88,00	40,25	218,25	X	
145	CRISPINO	GIANNA			98,00	100,00	20,25	218,25		
146	D'AMATO	VITANTONIO			98,00	90,00	30,25	218,25		
147	AMENO	EGLE			92,00	100,00	26,25	218,25		
148	D'ANGELO	MANUELA			88,00	80,00	50,00	218,00		
149	FREDA	LUIGI			98,00	100,00	20,00	218,00		
150	FALCO	FRANCESCO			86,00	100,00	32,00	218,00		
151	SPERA	RITA			96,00	100,00	22,00	218,00		
152	CARDITO	BIANCA			98,00	100,00	20,00	218,00		X
153	PERFETTO	MARTINA			98,00	100,00	20,00	218,00		
154	RINALDI	ANTONIA			98,00	100,00	20,00	218,00		
155	BARRA	GIULIA			98,00	95,00	25,00	218,00		
156	CAPASSO	MARIANGELA			92,00	98,00	28,00	218,00	X	
157	CORVIGNO	TIZIANA			98,00	100,00	20,00	218,00		
158	D'ALONZO	FRANCESCA			96,00	88,00	34,00	218,00		
159	RUSSO	SILVIA			94,00	96,00	27,75	217,75	X	
160	ARABIANO	ROBERTO			94,00	95,00	28,75	217,75		
161	PARISI	RITA			100,00	95,00	22,50	217,50		
162	COLUMBRO	MARIA			94,00	95,00	28,50	217,50		
163	GALANO	SHARON			90,00	90,00	37,50	217,50		
164	D'ALESSIO	SIMONA			98,00	87,00	32,50	217,50		
165	GUERCIA	ANTONIO			84,00	100,00	33,50	217,50		
166	LIBERATI	ROBERTA			94,00	100,00	23,50	217,50	X	
167	RUBICONDO	ANNA			90,00	96,00	31,25	217,25		X
168	CIVALE	BARBARA			98,00	88,00	31,25	217,25		
169	VISONE	FRANCESCO LUIGI SALVATORE			86,00	100,00	31,25	217,25		
170	GUZZO	ANGELA			98,00	98,00	21,25	217,25		X
171	FAMIGLIETTI	MARIAGIOVANNA			92,00	100,00	25,25	217,25	X	
172	SODANO	SILVIA			90,00	100,00	27,00	217,00		
173	CALABRESE	GIUSEPPE			90,00	95,00	32,00	217,00		
174	PERINO	CIRO			92,00	98,00	27,00	217,00		X
175	COTTICELLI	LUISA			98,00	100,00	19,00	217,00		
176	PERROTTA	CATERINA			92,00	90,00	35,00	217,00	X	
177	LO CASCIO	PAOLO			88,00	100,00	28,75	216,75		X
178	TAFUTO	MATTEO			98,00	100,00	18,75	216,75		
179	CORTESE	CHIARA			96,00	100,00	20,75	216,75	X	
180	PONTECORVO	MARCELLA			86,00	100,00	30,75	216,75	X	
181	CONTALDI	FRANCESCA			94,00	100,00	22,50	216,50		
182	MINEI	MARCO			88,00	100,00	28,50	216,50	X	
183	CAMPOSTRINI	NATALIA			92,00	92,00	32,50	216,50		
184	FURFARO	LUIGI			96,00	100,00	20,50	216,50		
185	ANTIGNANI	CAROLINA			98,00	86,00	32,50	216,50		
186	ROPERTI	MARIA			90,00	92,00	34,50	216,50	X	
187	PALUMBO	LUIGI			92,00	100,00	24,25	216,25		
188	PRISCO	PIERA			96,00	95,00	25,25	216,25	X	
189	DE CHIARA	AMEDEO			100,00	100,00	16,25	216,25		
190	DE ROSA	MICHELE			96,00	100,00	20,00	216,00		
191	D'ANGELO	CINZIA			96,00	95,00	25,00	216,00		X
192	MOIO	LORENZO			94,00	100,00	22,00	216,00		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
193	RAUCCI	ALESSIA			96,00	100,00	20,00	216,00		
194	ROTONDO	ROBERTA SONIA			96,00	100,00	20,00	216,00		
195	DRAGONE	MARIA PIA			96,00	90,00	30,00	216,00		
196	DE LUCA	LAURA			96,00	100,00	20,00	216,00		
197	BARBARO	CARMELA MARIA			90,00	82,00	43,75	215,75		
198	FRANZESE	ANGELAROSA			92,00	100,00	23,75	215,75		
199	TROCCHIA	MARIA ANTONIETTA			90,00	98,00	27,75	215,75		
200	IORE	ILARIA			88,00	95,00	32,75	215,75		
201	CARDONE	GERARDO ANDREA			94,00	94,00	27,75	215,75		
202	VANACORE	ANTONIO			92,00	100,00	23,75	215,75		X
203	VARGAS	ANGELA			98,00	99,00	18,75	215,75		
204	AURICCHIO	VALENTINA			92,00	100,00	23,75	215,75		
205	PARISI	IDA			96,00	100,00	19,75	215,75	X	
206	ACAMPORA	LORENZA			92,00	90,00	33,75	215,75		
207	CANTILE	ELISA			94,00	100,00	21,50	215,50		
208	RAGGIO	ORNELLA			94,00	100,00	21,50	215,50		
209	CROCAMO	NIDIA			98,00	96,00	21,50	215,50		
210	RE	EMANUELA			96,00	100,00	19,50	215,50	X	X
211	SEVERINO	TERESA			98,00	98,00	19,50	215,50		
212	BELLISSIMO	ORIANA			96,00	92,00	27,50	215,50		
213	D'ANGIOLELLA	GIUSTINA			92,00	100,00	23,50	215,50	X	
214	VITOLO	ROSA CHIARA			92,00	92,00	31,25	215,25		
215	DEL CORE	RAFFAELE MARIA			92,00	95,00	28,25	215,25		
216	COSTAGLIOLA	FABIANA			98,00	90,00	27,25	215,25	X	
217	SORRENTINO	RAFFAELLA			90,00	100,00	25,25	215,25	X	
218	SETOLA	ANTONIO			92,00	100,00	23,25	215,25		
219	CIERVO	CORRADO			88,00	96,00	31,25	215,25	X	
220	CASTELLANO	DARIO			88,00	92,00	35,25	215,25	X	
221	CAMPOMORTO	TONIA			94,00	88,00	33,25	215,25		
222	RAZZANO	GIOVANNA			92,00	100,00	23,25	215,25	X	
223	SOGLIA	ANNALISA			94,00	100,00	21,00	215,00	X	
224	DI PINTO	JESSICA			98,00	92,00	25,00	215,00		
225	SESSA	LUCIA			96,00	95,00	24,00	215,00		
226	ASPRINO	MAURIZIO			90,00	100,00	25,00	215,00		
227	DI IORIO	DAMIANO			92,00	92,00	31,00	215,00	X	
228	SCARDONE	FRANCESCO			98,00	100,00	17,00	215,00	X	
229	MARINO	MARINA			96,00	100,00	19,00	215,00		
230	COSENZA	ROSA			92,00	100,00	23,00	215,00	X	
231	ROMANO	ANASTASIA			94,00	100,00	20,75	214,75		
232	BASILE	GIOVANNA			92,00	94,00	28,75	214,75		
233	DI VIRGILIO	MARIA ANTONIA			94,00	95,00	25,75	214,75		
234	RUSSOMANNO	INES			98,00	98,00	18,75	214,75		
235	DI LORENZO	MARIACHIARA			92,00	100,00	22,75	214,75		
236	CAPPETTA	FRANCESCA			96,00	91,00	27,75	214,75		
237	CIRILLO	MARIANGELA			90,00	96,00	28,75	214,75		
238	PIRRI	PAOLO			92,00	100,00	22,50	214,50		
239	DE CAPRIO	MARIA LAURA			98,00	92,00	24,50	214,50	X	
240	IANNACCONE	MARIA			94,00	90,00	30,50	214,50	X	
241	CAPALDO	ROSSANA			88,00	100,00	26,50	214,50	X	
242	PIRAS	MARIA GABRIELLA			88,00	100,00	26,50	214,50	X	
243	AMATIELLO	JESSICA			92,00	95,00	27,50	214,50		X
244	CICALESE	GRAZIELLA			92,00	100,00	22,50	214,50		
245	PETRUCCELLI	NATASCIA			92,00	100,00	22,50	214,50		
246	BARBATO	ROBERTA			96,00	98,00	20,50	214,50		
247	DE MARIA	CLAUDIA			96,00	90,00	28,50	214,50	X	X
248	RIBATTEZZATO	CONCETTA		SI	94,00	95,00	25,25	214,25	X	
249	PEZZELLA	MARIA			98,00	100,00	16,25	214,25		
250	GRILLO	CLAUDIA			98,00	100,00	16,25	214,25		
251	DIPINO	DALILA			98,00	100,00	16,25	214,25		
252	SERGI	GEMMA ANNA			92,00	95,00	27,25	214,25		
253	TERZO	ASSUNTA			88,00	98,00	28,25	214,25	X	
254	FERRAIUOLO	VINCENZA			92,00	100,00	22,00	214,00	X	
255	DEL PIANO	ROSARIA			96,00	90,00	28,00	214,00	X	
256	GRIMALDI	MARIA CRISTIANA			98,00	96,00	20,00	214,00		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
257	MOCCIA	MARILENA			92,00	90,00	32,00	214,00		
258	DE SANTIS	ROBERTA			94,00	100,00	20,00	214,00		
259	NADDEI	ROBERTO			90,00	100,00	24,00	214,00		
260	MARTIELLO	VALENTINA			94,00	100,00	20,00	214,00		
261	VENTRIGLIA	ANTONELLA			94,00	100,00	20,00	214,00		X
262	CIPULLO	DELIA			92,00	100,00	22,00	214,00		
263	SORRENTINO	MARIA CELESTE			84,00	100,00	30,00	214,00		
264	APREA	FABIANA			98,00	96,00	20,00	214,00		
265	BARBARO	ELISABETTA			94,00	100,00	20,00	214,00		
266	LIZIO	IMMACOLATA			86,00	100,00	28,00	214,00	X	
267	DI MARZO	CAMILLA			90,00	100,00	23,75	213,75		
268	PENNINI	VERONICA			88,00	100,00	25,75	213,75	X	X
269	MATARAZZO	ANNASARAH			96,00	100,00	17,75	213,75		X
270	AMABILE	ISABELLA			86,00	100,00	27,75	213,75		
271	PALMA	VALERIA			100,00	95,00	18,75	213,75		
272	PES	CLORINDA			90,00	100,00	23,75	213,75		
273	CIAMPA	ELENA			88,00	94,00	31,75	213,75	X	
274	D'ALTERIO	RAFFAELE			88,00	100,00	25,50	213,50	X	
275	FIACCO	GIUSEPPE			100,00	96,00	17,50	213,50		
276	CONDONE	ANGELO			96,00	100,00	17,50	213,50		
277	ERRICO	MARIA GRAZIA			96,00	100,00	17,50	213,50		
278	D'ALESSANDRO	MARIAROSARIA			90,00	98,00	25,50	213,50	X	
279	MASTRANGELO	MARIA			96,00	85,00	32,50	213,50	X	
280	D'ANGELO	FEDERICA			88,00	98,00	27,50	213,50		
281	CATONE	MARTINA			94,00	95,00	24,25	213,25	X	
282	ABBRUZZESE	ALESSANDRO			90,00	90,00	33,25	213,25		
283	ESPOSITO	MARA			92,00	100,00	21,25	213,25		X
284	TONDI	SONIA			90,00	100,00	23,25	213,25	X	
285	RAGO	MICHELA			88,00	90,00	35,25	213,25	X	
286	TRINCONE	DANIELA			92,00	95,00	26,25	213,25		
287	CIRINGIO'	FORTUNA SIMONA			92,00	95,00	26,25	213,25		
288	RUSSO	ERIKA			90,00	92,00	31,25	213,25	X	
289	DI ROBERTO	PASQUALE			90,00	96,00	27,25	213,25	X	
290	GIOVANNONE	DANIELE			96,00	91,00	26,25	213,25		
291	PALADINO	FRANCESCA			96,00	95,00	22,25	213,25		
292	DE FENZA	MARIA ROSARIA			92,00	85,00	36,25	213,25	X	X
293	IPPOLITO	SILVANA			92,00	93,00	28,25	213,25	X	
294	CAFIERO	MARIANNA			94,00	95,00	24,00	213,00	X	
295	PALMESE	TERESA			94,00	90,00	29,00	213,00	X	
296	MASCOLO	ANNA			94,00	94,00	25,00	213,00		
297	MELILLO	RITA			92,00	96,00	25,00	213,00		
298	CORLEONE	ALESSANDRA			94,00	94,00	25,00	213,00		
299	BALBO	ELISA			92,00	89,00	32,00	213,00	X	
300	DI LORENZO	KATIA			92,00	100,00	20,75	212,75	X	
301	BASSO	SERENA			92,00	100,00	20,75	212,75		
302	SCARAVILLI	GUIDO			96,00	84,00	32,75	212,75		
303	DI NUZZO	SARA ROSARIA			88,00	80,00	44,75	212,75	X	
304	D'AGOSTINO	FRANCESCA			90,00	84,00	38,75	212,75	X	
305	BASILE	BENEDETTA			88,00	100,00	24,75	212,75		
306	SANTAGATA	ELVIRA			90,00	100,00	22,75	212,75	X	
307	GAGLIOTTA	ANNA			90,00	90,00	32,50	212,50		
308	CHIATTO	FRANCESCA MYRIAM			96,00	90,00	26,50	212,50		
309	PENTANGELO	LUISA			90,00	100,00	22,50	212,50		
310	CALIENDO	MJRIAM			88,00	100,00	24,50	212,50	X	
311	BARBATO	RAFFAELLA			86,00	95,00	31,50	212,50	X	X
312	D'AURIA	STEFANO			94,00	98,00	20,50	212,50		
313	VALENTINO	GIULIA			100,00	95,00	17,50	212,50		
314	DE GREGORIO	MAFALDA			94,00	100,00	18,50	212,50		
315	ALBERICO	VERONICA			100,00	100,00	12,50	212,50		
316	ZANNINI	GIUSEPPINA			100,00	100,00	12,50	212,50		
317	PALMA	CRISTINA			92,00	95,00	25,50	212,50	X	
318	GALLO	MARIA ROSARIA			90,00	100,00	22,50	212,50		
319	MASTROCINQUE	LAURA			94,00	84,00	34,25	212,25	X	
320	SPAGNUOLO	FRANCESCO			90,00	84,00	38,25	212,25	X	

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
321	SCIALDONE	IRMA			96,00	90,00	26,25	212,25		
322	SORRENTINO	VALENTINA			94,00	95,00	23,25	212,25		
323	VASSALLO	MARIA			94,00	95,00	23,25	212,25	X	
324	PELLEGRINO	FILOMENA			98,00	85,00	29,25	212,25	X	
325	CONSALES	ANNA			96,00	100,00	16,25	212,25		
326	CAVA	RACHELE			76,00	86,00	50,00	212,00	X	
327	CAPITELLI	FEDERICO			98,00	94,00	20,00	212,00		
328	NASTRI	CARMINE			92,00	100,00	20,00	212,00		
329	URTI	MARIA			92,00	100,00	20,00	212,00		
330	ESPOSITO	ROBERTA			92,00	100,00	20,00	212,00		
331	BENEDUCE	GIUSEPPINA	1997		92,00	100,00	20,00	212,00		
332	DEL PRETE	ALESSANDRA			96,00	96,00	20,00	212,00		X
333	PELUSO	CHIARA			90,00	95,00	27,00	212,00		
334	GIUGLIANO	CHIARA			92,00	100,00	20,00	212,00		
335	DI STEFANO	ANAIS			92,00	100,00	20,00	212,00		
336	POLVERINO	CARMEN MARIA			94,00	96,00	22,00	212,00		
337	DOTTORINI	EMANUELA			92,00	100,00	20,00	212,00		
338	ALMAVIVA	AMBRA			92,00	100,00	20,00	212,00		X
339	D'ANNA	VALENTINA			92,00	100,00	20,00	212,00		
340	GRIPPO	FEDERICA			94,00	99,00	19,00	212,00		
341	DE ANGELIS	ANTONELLA			88,00	98,00	26,00	212,00		
342	RUSSO	CHIARA			98,00	96,00	18,00	212,00		
343	ROMANO	LUISA MARIA			94,00	96,00	22,00	212,00	X	
344	SOLAZZO	GIULIA			92,00	90,00	29,75	211,75		
345	SORRENTINO	ROBERTA			94,00	100,00	17,75	211,75		
346	FLORIO	MICHELA			88,00	98,00	25,75	211,75	X	
347	D'ANNA	MARIA GEMMA			92,00	92,00	27,75	211,75		
348	COZZI	MARIA GIUSEPPA			98,00	100,00	13,75	211,75		X
349	UCCELLO	FRANCESCO			96,00	85,00	30,50	211,50	X	
350	PETRELLA	BEATRICE			86,00	100,00	25,50	211,50	X	
351	PISCITELLI	LUIGI			96,00	94,00	21,50	211,50		
352	PACE	FRANCESCO			94,00	94,00	23,50	211,50	X	
353	MAZZEO	RAFFAELE			90,00	94,00	27,50	211,50	X	
354	GIUDICE	ROSANNA			94,00	80,00	37,50	211,50		
355	VERMIGLIO	FILOMENA			94,00	96,00	21,50	211,50		
356	FERRARA	ANGELA			94,00	90,00	27,50	211,50		
357	MIGLIORE	IMMACOLATA			88,00	94,00	29,25	211,25		
358	BONFIGLI	MARISA			94,00	100,00	17,25	211,25	X	
359	GILARDI	ELENA			92,00	100,00	19,25	211,25	X	
360	DONNARUMMA	CARMINE			88,00	100,00	23,25	211,25		
361	GALDI	MARTINA			84,00	100,00	27,25	211,25	X	
362	DE NIGRIS	PABLO ANDREJ MICHA			92,00	98,00	21,25	211,25		
363	MOIO	SILVIA			90,00	100,00	21,25	211,25		
364	TUTINO	ANNACHIARA			94,00	96,00	21,25	211,25		
365	RAMBALDO	FRANCESCA			90,00	99,00	22,25	211,25	X	
366	FERRENTINO	ROSANNA			94,00	96,00	21,25	211,25		
367	PIACENTE	CARLA			92,00	83,00	36,00	211,00	X	
368	MARIANI	GIOVANNA			86,00	94,00	31,00	211,00	X	
369	MEROLLA	MICHELE			86,00	100,00	25,00	211,00		
370	CORVINO	ANTONIO			86,00	100,00	25,00	211,00		
371	NACLERIO	GIUSEPPINA			86,00	100,00	25,00	211,00		
372	FEOLA	MARTINA			96,00	100,00	15,00	211,00		
373	D'AURIA	ROSA			92,00	76,00	42,75	210,75		
374	CAPPELLUCCIO	ANNA BELLA			96,00	88,00	26,75	210,75	X	
375	TESTA	FABIO			92,00	94,00	24,75	210,75	X	
376	SOMMA	CARMELA			94,00	94,00	22,75	210,75		
377	TRICLINI	ANNA RITA			92,00	100,00	18,75	210,75		X
378	CARUSO	VINCENZO			92,00	100,00	18,75	210,75		
379	DE SIMONE	ILENIA			92,00	92,00	26,75	210,75	X	
380	BIANCO	GIOVANNA			88,00	100,00	22,75	210,75	X	
381	DIANA	LUISA			96,00	96,00	18,50	210,50	X	
382	PITOCCHI	IRENE			90,00	100,00	20,50	210,50	X	
383	OLIVA	ROSA			82,00	97,00	31,25	210,25	X	
384	CIRILLO	ROSARIA			94,00	90,00	26,25	210,25		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
385	COLUCCI	ANTONIETTA			94,00	90,00	26,25	210,25	X	X
386	FRASCA	ANIELLO			84,00	100,00	26,25	210,25	X	
387	RESCIGNO	CARLO			94,00	90,00	26,00	210,00	X	
388	COLOMBO	SILVIA			94,00	92,00	24,00	210,00	X	
389	SCOGNAMIGLIO	SIMONE			90,00	100,00	20,00	210,00		X
390	PEPE	PAOLO ERNESTO			90,00	96,00	24,00	210,00	X	
391	MINICHINO	ANNAMARIA			88,00	100,00	22,00	210,00	X	
392	GENTILE	CLAUDIA			92,00	75,00	43,00	210,00	X	
393	RAGOSTA	ANTONELLA			92,00	100,00	18,00	210,00	X	
394	BARRA	ELVIRA ROBERTA			86,00	96,00	27,75	209,75	X	
395	BARBATO	IMMACOLATA			86,00	97,00	26,75	209,75	X	
396	APPARENZA	MARIAGIOVANNA			92,00	100,00	17,50	209,50	X	
397	REFRUGA	SILVANA			88,00	100,00	21,50	209,50	X	
398	DE IORIO	MARIODAUVIDE			94,00	96,00	18,75	208,75		X
399	ABATEGIOVANNI	VINCENZA			100,00	82,00	26,50	208,50	X	X
400	ERMO	MADDALENA			98,00	98,00	12,25	208,25		X
401	DELL'AVERSANO	EMANUELE			88,00	100,00	20,00	208,00		X
402	GRAZIANO	ANNA			90,00	100,00	18,00	208,00		X
403	NUCIFORO	BIAGIO			76,00	94,00	37,25	207,25	X	X
404	MONTI	ELVIRA			94,00	86,00	27,25	207,25	X	X
405	DI FRANCESCO	MARIA			96,00	94,00	17,00	207,00		X
406	SCOTTI	MARIA ROSARIA			92,00	95,00	19,75	206,75	X	X
407	PALMA	GIUSEPPINA			94,00	100,00	12,50	206,50		X
408	DE MILATO	ANNA			94,00	100,00	12,50	206,50		X
409	AMMATURO	GIOVANNI			90,00	100,00	16,25	206,25		X
410	PLOMITALLO	SARA			96,00	94,00	16,25	206,25		X
411	PERNA	ILARIA			94,00	97,00	14,75	205,75		X
412	GUIDA	MARIA			88,00	100,00	17,50	205,50		X
413	MIELE	CLAUDIA			80,00	100,00	25,00	205,00		X
414	MARZILLO	CARMELA			94,00	80,00	30,50	204,50	X	X
415	SICONDOLFI	CARMELA LORENA			94,00	88,00	22,50	204,50		X
416	BETRO'	RAFFAELLA			86,00	92,00	26,25	204,25		X
417	ROMANO	ENRICA			88,00	88,00	28,25	204,25	X	X
418	RUSSO	DOROTEA			94,00	92,00	18,25	204,25		X
419	LOMBARDI	FEDERICA			88,00	95,00	21,25	204,25		X
420	AMBRUOSO	ELVIRA ELISA			96,00	88,00	20,00	204,00		X
421	BARATTA	IVANA			90,00	90,00	23,75	203,75		X
422	ABBATE	ANNA ANGELA			90,00	85,00	28,75	203,75		X
423	TERZO	LAILA			86,00	100,00	17,50	203,50		X
424	TEDESCO	CAROLINA			80,00	98,00	25,50	203,50		X
425	IACONO	FEDERICA			96,00	80,00	27,25	203,25		X
426	PRIMAVERA	GIOVANNA			90,00	93,00	20,25	203,25		X
427	PICCIRILLO	SERENA			92,00	92,00	17,50	201,50		X
428	MASSARO	GABRIELLA			86,00	100,00	15,25	201,25		X
429	SANTORO	VALERIA			94,00	92,00	15,25	201,25		X
430	RUOCCO	CARMINECHRISTIAN			90,00	82,00	28,75	200,75		X
431	GATTI	ELVIRA			86,00	90,00	24,50	200,50	X	X
432	VEZZI	MARTINA MARIA VITTOR			94,00	94,00	12,50	200,50		X
433	DI SARNO	ILARIA			78,00	100,00	22,25	200,25		X
434	BAVA	VALERIA			84,00	83,00	33,25	200,25		X
435	TUFO	LUISA			88,00	84,00	28,00	200,00		X
436	PUGLIESI	ANGELA			92,00	78,00	30,00	200,00		X
437	DANZA	ANTONIETTA ADRIANA			88,00	90,00	22,00	200,00		X
438	CUNZO	ALBA			90,00	80,00	29,75	199,75	X	X
439	BARBATO	NICOLETTA			90,00	82,00	27,75	199,75	X	X
440	TRINI	ROBERTA			96,00	80,00	23,50	199,50	X	X
441	CONSALVO	MARIA RITA			86,00	100,00	13,25	199,25		X
442	CUCCARI	BRUNA			98,00	74,00	27,00	199,00		X
443	TISO	LUIGI			90,00	92,00	16,25	198,25		X
444	COZZOLINO	ANGELO			98,00	84,00	16,25	198,25		X
445	BRANCATI	BIANCA			92,00	90,00	16,25	198,25		X
446	DI CARMINE	ROSA			86,00	88,00	24,00	198,00		X
447	NARDONE	MONICA			88,00	72,00	37,75	197,75		X
448	MAISTO	IMMACOLATA			82,00	98,00	17,50	197,50		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
449	CIPRIANO	DANIELA			90,00	83,00	24,50	197,50		X
450	GAUDIELLO	MARIO			86,00	90,00	21,25	197,25		X
451	MONZO	LUDOVICA			88,00	89,00	20,00	197,00		X
452	PAROLISI	MARIANNA			96,00	81,00	20,00	197,00		X
453	COLUCCI	ANNA			92,00	80,00	25,00	197,00		X
454	FALCO	PIETRO			80,00	95,00	21,75	196,75	X	X
455	COZZOLINO	ANNA			98,00	80,00	18,75	196,75		X
456	CERULLO	VALENTINA			90,00	74,00	32,50	196,50		X
457	FIorenZA	ALESSIA			82,00	96,00	18,50	196,50		X
458	ALFANO	ANGELA			96,00	75,00	25,00	196,00		X
459	STRINO	ANTONIETTA			94,00	82,00	20,00	196,00		X
460	ASTORINO	ROBERTA			92,00	85,00	19,00	196,00		X
461	AMBROSINO	GIOVANNA			88,00	94,00	13,75	195,75		X
462	D'AMBRA	ANNA			98,00	85,00	12,50	195,50		X
463	TANA	FERDINANDO			98,00	85,00	12,50	195,50		X
464	CARANDENTE	MARGHERITA			80,00	88,00	27,50	195,50		X
465	VARAVALLO	CARMELA			82,00	90,00	23,25	195,25	X	X
466	ANTONELLI	ILARIA			98,00	82,00	15,00	195,00		X
467	GUBITOSO	MARILISA			82,00	88,00	25,00	195,00		X
468	CALVANESE	MARIA GIULIA			74,00	98,00	22,75	194,75		X
469	RAUCCI	ANGELO			90,00	75,00	29,25	194,25		X
470	D'AGOSTINO	IMMACOLATA			84,00	94,00	16,25	194,25		X
471	TORTORA	VALENTINA			84,00	90,00	20,00	194,00		X
472	GAUDIERO	ANNA			82,00	96,00	15,50	193,50	X	X
473	PELLECCHIA	GIOVANNA			90,00	82,00	21,50	193,50		X
474	BONACCI	CONCETTA			86,00	78,00	28,75	192,75	X	X
475	DI LORENZO	RITA			76,00	90,00	26,50	192,50		X
476	DE MAIO	FLAVIA			90,00	90,00	12,25	192,25		X
477	CASELLA	MARIA			84,00	88,00	20,00	192,00		X
478	GAITO	MARGOT			84,00	88,00	20,00	192,00		X
479	FERRAIOLI	MARIA			88,00	85,00	18,75	191,75		X
480	MANZI	AGATA			88,00	78,00	25,25	191,25	X	X
481	PERROTTA	VERDIANA			94,00	90,00	7,25	191,25		X
482	BAGHETTI	BARBARA			80,00	90,00	21,25	191,25		X
483	FAMIGLIETTI	GRAZIA			96,00	82,00	13,25	191,25		X
484	VISCIANO	IDA			98,00	80,00	12,75	190,75		X
485	CERULLO	ROBERTA			88,00	74,00	28,75	190,75		X
486	PISCIOTTA	ROSANNA			88,00	90,00	12,50	190,50		X
487	DI NAPOLI	SIMONA			98,00	80,00	12,50	190,50		X
488	DI BERNARDINI	SABRINA			92,00	80,00	18,25	190,25		X
489	MAZZELLA	MARIALUISA			88,00	82,00	20,00	190,00		X
490	DI BIASE	MARIA			78,00	91,00	20,75	189,75		X
491	ERRICHELLO	TERESA			92,00	78,00	19,00	189,00		X
492	ARPENTI	CHIARA			88,00	84,00	16,50	188,50		X
493	CELARDO	VINCENZA			78,00	100,00	10,50	188,50		X
494	GAIO	OTTAVIA			86,00	80,00	22,50	188,50		X
495	MAIETTA	ANTONIO			80,00	77,00	31,25	188,25		X
496	SICILIANO	VINCENZO			70,00	82,00	36,25	188,25		X
497	DEL GAUDIO	MARTINA			88,00	85,00	15,25	188,25		X
498	CUOMO	LORENZA			84,00	79,00	25,00	188,00		X
499	PONTILLO	ANNAMARIA			90,00	82,00	16,00	188,00		X
500	MESSINA	FRANCESCA			88,00	80,00	20,00	188,00		X
501	NOCE	ANNA			90,00	75,00	22,50	187,50		X
502	SERRA	GIUSEPPE			78,00	82,00	27,25	187,25		X
503	ZIZOLFI	PAOLA			80,00	82,00	25,25	187,25		X
504	DI MIERO	FABIO			82,00	88,00	16,25	186,25		X
505	PALLADINO	CRISTINA			86,00	80,00	20,00	186,00		X
506	TROISI	DANIELA			82,00	78,00	25,50	185,50	X	X
507	TUCCILLO	CLAUDIO			90,00	75,00	20,25	185,25		X
508	BIANCO	ALESSANDRO			92,00	80,00	12,50	184,50		X
509	BARRETTA	ROSA			90,00	76,00	18,50	184,50		X
510	DESIDERIO	ALESSANDRO			88,00	80,00	16,25	184,25		X
511	AMBROSONE	ANNA RITA			88,00	80,00	16,25	184,25		X
512	D'ALIA	TERESA			82,00	74,00	28,00	184,00	X	X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
513	DE NICOLA	ASSUNTA			90,00	84,00	10,00	184,00		X
514	CRISCI	FRANCESCA			76,00	85,00	22,75	183,75		X
515	SERVILLO	ERIKA			90,00	70,00	23,50	183,50		X
516	CIOTOLA	WILIA			78,00	90,00	15,25	183,25		X
517	PUOLO	CLARA			94,00	78,00	11,25	183,25		X
518	PONE	FRANCESCO			88,00	75,00	20,00	183,00		X
519	TAGLIALATELA	CIRA			92,00	70,00	20,00	182,00		X
520	ESPOSITO	SABRINA			84,00	78,00	19,25	181,25		X
521	LASCO	MADDALENA			76,00	80,00	24,75	180,75	X	X
522	NAPOLITANO	MARIA GRAZIA			78,00	85,00	17,50	180,50		X
523	GATTO	JOLE			90,00	74,00	15,50	179,50		X
524	MOCCIA	NUNZIA			86,00	70,00	22,00	178,00		X
525	GOLINO	GELSOMINA			78,00	84,00	15,25	177,25	X	X
526	MARTINO VALLONE	FRANCESCO			78,00	80,00	18,00	176,00	X	X
527	GIAMPIETRO	ASSUNTA MARIA			80,00	74,00	21,50	175,50	X	X
528	PENNINO	LUISA			82,00	76,00	16,25	174,25		X
529	VISCARDI	GIULIANA			88,00	77,00	9,25	174,25		X
530	INSOGNA	MARCELLO			72,00	85,00	17,00	174,00	X	X
531	DI MASI	MARIA			80,00	72,00	21,75	173,75		X
532	SORDILLO	MARIA			88,00	70,00	15,25	173,25		X
533	ALBANO	EMMA			72,00	81,00	18,75	171,75		X
534	CATANIA	SIMONA			76,00	82,00	13,00	171,00		X
535	SCOGNAMIGLIO	PAOLA			86,00	70,00	14,25	170,25		X
536	MANTI	CONCETTA			76,00	75,00	19,00	170,00		X
537	PATERNOSTRO	CARMELA			82,00	70,00	17,75	169,75	X	X
538	MONTONE	VANESSA BERNARDETTA			78,00	78,00	12,50	168,50		X
539	FOSCARIN	LUCIA			74,00	70,00	24,50	168,50	X	X
540	MANGIAMELI	MARTINA			84,00	72,00	12,50	168,50		X
541	DELL'OMO	FRANCESCA			72,00	72,00	24,25	168,25		X
542	MARINIELLO	ANNA			84,00	76,00	8,25	168,25		X
543	PANARO	ANNALISA			74,00	75,00	18,50	167,50		X
544	PALUMBO	ARIANNA			76,00	73,00	18,25	167,25		X
545	BATTIPAGLIA	ANNA			84,00	70,00	9,75	163,75		X
546	DELLA MORTE	MICHELA			72,00	83,00	8,25	163,25	X	X
547	DE SANTIS	FEDERICA			76,00	70,00	13,25	159,25		X
548	AMBROSONE	EMANUELA			78,00	70,00	11,25	159,25		X
549	TADDEO	PIERA			100,00	96,00	14,75	210,75		
550	FERRARA	ANNA			82,00	94,00	34,75	210,75		
551	DE CECIO	MARIANGELA			92,00	95,00	23,75	210,75		
552	DAMATO	ANNALISA			88,00	95,00	27,75	210,75		
553	MOTTI	ROSARIA			78,00	100,00	32,50	210,50		
554	D'ANGIOLA	ALESSANDRA PASQUALINA			100,00	98,00	12,50	210,50		
555	TRUONO	DANIELE			98,00	100,00	12,50	210,50		
556	MARINOLA	MACRINA			98,00	100,00	12,50	210,50		
557	MAURO	ALESSIA			98,00	100,00	12,50	210,50		
558	FINOTTI	ANNAMARIA			98,00	95,00	17,50	210,50		
559	SABATINI	GIORGIA			94,00	85,00	31,25	210,25		
560	ROTONDI	CRESCENZO			98,00	80,00	32,25	210,25		
561	DI TOCCO	GIANCARLO			94,00	90,00	26,25	210,25		
562	DE IORIO FRISARI	GIULIO			88,00	75,00	47,25	210,25		
563	ROMANO	LUCREZIA			92,00	95,00	23,25	210,25		
564	DI PUORTO	ALFONSINA			90,00	99,00	21,25	210,25		
565	ALBARANO	FLORA			94,00	90,00	26,25	210,25		
566	CUOMO	RAFFAELE			92,00	94,00	24,00	210,00		
567	DI MARTINO	ANTONIO			90,00	100,00	20,00	210,00		
568	DI RAZZA	GIANMICHELE			90,00	100,00	20,00	210,00		
569	ZAPPARATA	ERMINIA			96,00	94,00	20,00	210,00		
570	MANFREDI	SILVIA			90,00	100,00	20,00	210,00		
571	ESPOSITO	MARIACHIARA			86,00	100,00	23,75	209,75		
572	VETRELLA	MARIANNA			88,00	92,00	29,50	209,50	X	
573	SIMIOLI	PALMA			90,00	95,00	24,25	209,25	X	
574	BUFFOLINO	SONIA			86,00	94,00	29,25	209,25	X	
575	DONNARUMMA	LEO			74,00	79,00	29,75	182,75		X
576	FRANGIONE	RITA			92,00	75,00	15,50	182,50		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
577	FENDERICO	ROSSELLA			74,00	96,00	12,50	182,50		X
578	ALBERICO	TERESA DIOMIRA			92,00	70,00	20,25	182,25		X
579	MOTTOLA	DALILA			80,00	88,00	13,75	181,75		X

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania - Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

AVVISO

La Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 1529/2025, emessa in data 19 febbraio 2025 e depositata in data 24 febbraio 2025, resa sul ricorso R.G. N. 5788/2024, ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. presentata dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web dell'Amministrazione.

Il ricorso, R.G.N. 5788/2024, è stato presentato dal docente **Grillo Riccardo**.

Le Amm.ni intime sono:

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado.

I provvedimenti impugnati sono:

- a)** il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;
- b)** la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato *sub a)*, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
- c)** il decreto prot. n. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;
- d)** i verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;
- e)** tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

IN FATTO il ricorrente ha esposto: “Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024.

L’odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l’odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest’ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l’Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, l’odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all’attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la

graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

Ed infatti, al dott. Grillo, è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che *«la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile»*.

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito”.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso**

“A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell’estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.

Conseguentemente, l’odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L’odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest’ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall’odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d’accesso per l’altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l’odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l’odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche* (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli valutabili*”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa. Così non è stato.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Successivamente, il docente Grillo ha proposto ricorso per motivi aggiunti al ricorso pendente R.G.N. 5788/2024, avverso i seguenti provvedimenti:

a) il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53685 del

06.09.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserita il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) la graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0068792 del 31/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 67554 del 28.10.2024, con il quale, a seguito di ulteriori reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

d) la graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

e) il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 68792 del 31.10.2024, con il quale, a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

f) la graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe

di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

g) i verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

h) la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, depositata in giudizio in data 02/12/2024 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella parte in cui afferma: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”;

i) il riscontro al reclamo del candidato, inviato, a mezzo mail, in data 14/10/2024 dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata sub h), nella parte in cui afferma: *“... - la seconda laurea magistrale non risulta a sistema, come da seconda immagine in allegato, rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile”;*

j) l'ulteriore riscontro della Presidente della IX Sottocommissione A022, inviato a mezzo mail in data 15/10/2024, nella parte in cui afferma: *“per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”;

k) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

IN FATTO il ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Per cui, correva l'obbligo processuale di impugnare i citati provvedimenti con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Nell'ultima graduatoria pubblicata, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “*altri titoli valutabili*” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “*altri titoli valutabili*” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: *“per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...”*.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, *«Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare»*.

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, **non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione**; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito **anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d'accesso**.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, **nonostante il ricorrente**

abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Pertanto, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Pertanto, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui *"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda"* (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *"può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro"* e che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta*

selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda

di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione "altri titoli valutabili".

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche "*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*" non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che "*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241***" (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del "dovere di soccorso", previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una "FAQ" inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**”.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: “In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata “Riserva 30%” indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero sia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata “Titoli di riserva”, indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”), le X sono state sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

I candidati titolari della tipologia di riserva denominata “Riserva 30%” sono 167 su un totale di 578 candidati vincitori e corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori. Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata “Riserva 30%”.

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva “Riserva 30%”.*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della “Riserva 30%”, sia di altre tipologie di riserva.*

Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell’ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, “Titoli di riserva”) i candidati titolari della “Riserva 30%”, prestando attenzione a non commettere l’errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”. In tale colonna, denominata “Totale riservisti”, per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l’utilizzo dell’operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata “Totale riservisti”.

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori”.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come “*regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*” al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all’esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell’ambito del bando concorsuale**.

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest’ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l’Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione,

che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati. **ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché "non risulta a sistema", quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente *“per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione”*.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale *“altri titoli valutabili”*. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, *«Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare»*.

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione *“altri titoli valutabili”* è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura *“altri titoli”* se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato**. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico**.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d'accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente **ben**

avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa. Così non è stato.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi."

Di recente, il docente Grillo ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti al ricorso pendente R.G.N. 5788/2024, avverso i seguenti provvedimenti:

a) il Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) la graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) i verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

d) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

IN FATTO il ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, con Decreto prot. n. 83665 del 24/12/2024, è stata ripubblicata la graduatoria di merito del concorso.

Nemmeno in tale ultima graduatoria il docente Grillo è stato inserito.

Per cui, correva l'obbligo processuale di impugnare anche tale ultimo provvedimento con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Nell'ultima graduatoria pubblicata, sono risultati vincitori del concorso de quo n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita

in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”.**

A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.

Conseguentemente, l’odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti.

È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l’allegata graduatoria dinanzi all’Intestato TAR.

Nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati ed è stata integrata per ben due volte, da ultimo con il Decreto impugnato in epigrafe, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

La Commissione giudicatrice ha riconosciuto al prof. Grillo un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022 ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro impugnato con il ricorso per motivi aggiunti).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla citata risposta è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso, in data 02.06.2024, alla IX Sottocommissione la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, il titolo è stato dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, ha chiesto per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha affermato: “*per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione del dott. Grillo nella graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del prof. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure*

concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero, dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo*, ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “*altri titoli valutabili*” **è del tutto illogico**, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, **non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione**; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche, che vanno oltre la volontà del candidato**. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico**.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito **anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d'accesso**.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, **nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa**.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, **soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale**, l'Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “**il sistema ha escluso questo titolo a priori**”.

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava.

Invero, egli aveva (ed ha) diritto all'attribuzione di ulteriori 7.50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), come da Allegato B del bando di concorso, punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: **il soccorso istruttorio**.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio secondo cui “*Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, “*può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro*” e che “*specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)*” (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai citati principi giurisprudenziali è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione del titolo posseduto dal ricorrente restano del tutto incomprensibili. **Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione del suddetto titolo.**

Peraltro, la mancata valutazione del citato titolo, oltre che essere illegittima, ha pregiudicato la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente, che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Tant'è che anche nell'ultima graduatoria pubblicata, ovvero quella impugnata in epigrafe, il ricorrente non è stato inserito.

Dunque, il denunciato difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi e, quindi, anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, come già chiarito nel precedente ricorso per motivi aggiunti, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. par condicio competitorum.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche *“se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso”* non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che *“nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241**”* (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Pertanto, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

Anche per le su esposte considerazioni, appare evidente che la mancata attribuzione al ricorrente degli ulteriori 7,50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dallo stesso posseduta, ai fini della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, risulta essere illegittima e, conseguentemente, risultano essere illegittimi tutti gli atti impugnati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 24/12/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei candidati vincitori del concorso,** in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato

dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.*”.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, da ultimo pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,09% dei candidati vincitori.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata in data 14/01/2025 dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione si afferma: “*In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata “Riserva 30%” indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero sia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata “Titoli di riserva”, indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata “Riserva 30%” sono 167 su un totale di 579 candidati vincitori e **corrispondono al 28,84% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata “Riserva 30%”.*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva “Riserva 30%”.*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della “Riserva 30%”, sia di altre tipologie di riserva.*

Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, “Titoli di riserva”) i candidati titolari

della “Riserva 30%”, **prestando attenzione a non commettere l’errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.**

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate “Riserva 30%” e “Titoli di riserva”. In tale colonna, denominata “Totale riservisti”, per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l’utilizzo dell’operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata “Totale riservisti”.

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 579 candidati vincitori e corrisponde al 55,09% dei candidati vincitori”.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest’ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all’esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell’ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest’ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l’Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l’Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l’operato dell’Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

a) Sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito**.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “***per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso***. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale *“altri titoli valutabili”*. **Invero, non vi è stato alcun errore (sic!) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».**

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione *“altri titoli valutabili”* è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura *“altri titoli”* se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d'accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d'accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa. Così non è stato.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può *“limitarsi”* a rilevare che *“il sistema ha escluso questo titolo a priori”*.

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che

legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: **il soccorso istruttorio.**

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l’omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell’odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d’istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.”.

b) Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il primo ricorso per motivi aggiunti che di seguito si riportano.

“DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA’ PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l’odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc’anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti straordinario ter, quale titolo di accesso, la Laurea**

Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.

Conseguentemente, l’odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l’allegata graduatoria dinanzi all’Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell’USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che *«la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile»*.

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: “*per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, *«Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare»*.

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “*altri titoli valutabili*” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto

alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d’accesso.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui “*Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di*

dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda" (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *"può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro"* e che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)"* (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *"Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale "Concorsi e procedure selettive" - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione "Altri titoli valutabili", al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunge che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche “*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*” non avrebbe inciso sulla par condicio competitorum, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che “*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241**” (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).*

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una "FAQ" inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: "*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.*".

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: *"In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata "Riserva 30%" indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero sia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono 167 su un totale di 578 candidati vincitori e **corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della "Riserva 30%", sia di altre tipologie di riserva.*

*Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, "Titoli di riserva") i candidati titolari della "Riserva 30%", **prestando attenzione a non commettere l'errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.***

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva". In tale colonna, denominata "Totale riservisti", per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l'utilizzo dell'operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata "Totale riservisti".

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori".

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come "*regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*" al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati".

Come già esposto poc'anzi, la Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 1529/2025, emessa in data 19 febbraio 2025 e depositata in data 24 febbraio 2025, resa sul ricorso R.G. N. 5788/2024, ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. presentata dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web dell'Amministrazione.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e, segnatamente:

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	FRENELLO	CACCIAPUOTI			98,00	100,00	50,00	248,00		
2	PALLADINO	SIMONA			96,00	100,00	50,00	246,00	X	
3	GAROFALO	MARCO			96,00	100,00	50,00	246,00		
4	SAMMARTINO	ALDO			94,00	100,00	50,00	244,00		
5	ANNUNZIATA	FRANCESCO SAVERIO			94,00	100,00	50,00	244,00	X	
6	VALENTINO	GENNARO			94,00	100,00	48,50	242,50	X	
7	IANNOTTI	ADRIANA			92,00	100,00	50,00	242,00	X	
8	DE ROSA	GIANLUCA			92,00	100,00	50,00	242,00	X	
9	VITALE	PIERLUIGI			92,00	100,00	50,00	242,00		
10	PETRILLO	NICOLETTA			96,00	100,00	45,00	241,00	X	
11	CRISPO	FILOMENA			98,00	100,00	41,25	239,25		
12	MONTELLA	ANDREA			94,00	95,00	48,50	237,50		
13	FABBRICATTI	TIZIANA			92,00	95,00	50,00	237,00	X	
14	AVITABILE	LUCIANA			94,00	100,00	43,00	237,00	X	
15	MANCIERO	COLETTE			90,00	96,00	50,00	236,00	X	
16	BARRA	ERIKA			94,00	100,00	41,50	235,50	X	
17	GAUDIERO	ALESSANDRO			96,00	98,00	41,25	235,25		
18	POMMELLA	MARIA ORSOLA			90,00	100,00	45,00	235,00		
19	DI MAIO	ANNA CHIARA			92,00	100,00	41,25	233,25		X
20	D'ARGENIO	ELISA			98,00	85,00	50,00	233,00		
21	TARULLO	CRISTIAN			92,00	93,00	47,50	232,50		
22	SALVATORE	BEATRICE			92,00	90,00	50,00	232,00		
23	PAPARO	ANNA			100,00	85,00	46,25	231,25		
24	SCHILLACI	VALENTINA			96,00	100,00	35,00	231,00		
25	VACCARO	ROSSELLA			98,00	100,00	33,00	231,00		
26	PANARIELLO	ALESSANDRA			98,00	100,00	32,75	230,75	X	
27	MOTTOLA	MASSIMILIANO			92,00	100,00	38,25	230,25		
28	ZIZZA	MANUELA			88,00	92,00	50,00	230,00		
29	CITERA	EMANUELA			96,00	84,00	50,00	230,00	X	
30	SCOTTO DI COVELLA	MARIA CONCETTA			98,00	100,00	31,75	229,75	X	
31	DE FALCO	MARTINA			98,00	85,00	46,25	229,25		X
32	BOTTONE	ALESSIO			90,00	100,00	38,75	228,75		
33	ZOTTO	PAOLA			98,00	100,00	30,50	228,50	X	
34	SGAMBATI	GENNARO			92,00	100,00	36,50	228,50		
35	TERRERI	SERENA			94,00	96,00	38,25	228,25	X	X
36	MONTESANO	CLAUDIA			96,00	98,00	34,00	228,00	X	
37	SALVATORE	DARIO			90,00	100,00	37,50	227,50		
38	VOLPE	GIORGIO			92,00	85,00	50,00	227,00		
39	MARINO	MARIA CLEMENTINA			92,00	100,00	35,00	227,00		
40	PIERMALESE	VALENTINA			90,00	98,00	38,75	226,75		
41	PERNA	VALENTINA			94,00	100,00	32,75	226,75		
42	DI COSTANZO	CARLA			94,00	100,00	32,75	226,75		
43	GATTI	ANGELA			94,00	100,00	32,50	226,50		
44	DIPINO	LUANA			98,00	100,00	28,25	226,25	X	
45	D'ALESSIO	ANTONIO			96,00	100,00	30,00	226,00		
46	QUARANTA	VALENTINA			98,00	97,00	31,00	226,00	X	
47	IMPARATO	PAOLA			98,00	100,00	27,75	225,75	X	

48 FICO	ANTONIA CONCETTA			86,00	100,00	39,75	225,75		
49 VITALE	LIA			88,00	100,00	37,50	225,50		
50 ZAFFIRO PUOPOLO	AURORA			98,00	100,00	27,50	225,50		
51 GRIECO	GIUSY			98,00	100,00	27,25	225,25		X
52 CAPUANO	RAFFAELA			94,00	98,00	33,25	225,25	X	
53 D'ALESSIO	FRANCESCO			100,00	100,00	25,00	225,00		
54 RIMA	MARIA			96,00	100,00	28,75	224,75	X	
55 STORNAIUOLO	VALERIA			92,00	100,00	32,75	224,75		
56 DI ROSA	SIMONA			98,00	100,00	26,50	224,50		
57 CAPOLUPO	CONSUELO			86,00	95,00	43,50	224,50	X	
58 DI BONA	ELISA			98,00	100,00	26,25	224,25		
59 PRISCO	ANTONELLA			94,00	96,00	34,25	224,25	X	
60 PAONE	FILOMENA			90,00	100,00	34,25	224,25	X	
61 SCOGNAMIGLIO	RITA			98,00	100,00	26,25	224,25		
62 RUSSO	MARIA SABRINA			96,00	85,00	43,00	224,00		
63 BENEDEUCE	GIUSEPPINA	1971		74,00	100,00	50,00	224,00	X	
64 CIMMINO	ROBERTA			92,00	100,00	31,75	223,75		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
65	GUIDA	ROBERTA			96,00	98,00	29,75	223,75		
66	BALDINI	CIRO			96,00	100,00	27,50	223,50		
67	ACCARDO	SERENA			94,00	100,00	29,50	223,50	X	
68	CASSESE	ALESSIA			86,00	100,00	37,50	223,50		
69	DRAGONETTI	ARIANNA			96,00	100,00	27,50	223,50		
70	DELLA CORTE	SOFIA			96,00	95,00	32,50	223,50		
71	DE CRISTOFARO	ALESSANDRA			92,00	90,00	41,50	223,50	X	
72	COJBASIC	MARIJA			98,00	100,00	25,25	223,25		
73	D'AURIA	FLORIANA			94,00	93,00	36,25	223,25		
74	VENUTA	BENEDETTA			96,00	100,00	27,25	223,25	X	
75	VENA	DEBORA			90,00	100,00	33,25	223,25		X
76	FALACE	ANGELA			80,00	100,00	43,00	223,00	X	
77	VENTURA	ROSSELLA			88,00	100,00	35,00	223,00		
78	VITALE	FRANCESCA			98,00	100,00	25,00	223,00		
79	CORBELLI	NOEMI			94,00	100,00	29,00	223,00		
80	D'ANTONIO	MILVIA			98,00	100,00	25,00	223,00		
81	AUTIERO	ANNACHIARA			88,00	90,00	45,00	223,00		
82	FERRARA	AGOSTINO			88,00	100,00	34,50	222,50		
83	SANFELICE	MARIA CONCETTA			94,00	92,00	36,25	222,25		
84	CALISE	GIULIANA			86,00	100,00	36,25	222,25		
85	FUMANTE	FEDERICA			82,00	92,00	48,25	222,25	X	
86	CRESCE	DANIELA			92,00	100,00	30,00	222,00		
87	DE BLASI	MARGHERITA			92,00	80,00	50,00	222,00		
88	BUGLIONE	ROSSELLA			92,00	100,00	30,00	222,00		
89	DE LUCA	LETIZIA			98,00	100,00	23,75	221,75		
90	RUOCCO	ANNASERENA			94,00	100,00	27,50	221,50		
91	DONESI	IRENE			92,00	100,00	29,50	221,50		
92	DE REI	DAVIDE			94,00	100,00	27,25	221,25		
93	COTINI	VALENTINA			92,00	94,00	35,00	221,00		
94	NAPPI	FRANCESCA			96,00	98,00	27,00	221,00		
95	SPINELLI	FABRIZIO MARIA			96,00	100,00	25,00	221,00		
96	DI DATO	FABIANA			96,00	100,00	25,00	221,00		
97	FERRARA	FRANCESCA			94,00	98,00	28,75	220,75		
98	COTECCHIA	RAFFAELLA GERMANA			92,00	100,00	28,75	220,75		
99	RICCIO	GIANCARLO			96,00	90,00	34,75	220,75	X	
100	PROCACCINO	PIERLUIGI			90,00	100,00	30,75	220,75	X	
101	IOVINELLA	MARIAROSARIA			90,00	100,00	30,75	220,75		
102	DI TUCCIO	ANTONIA			100,00	92,00	28,75	220,75		
103	UMMARO	STEFANIA			98,00	96,00	26,75	220,75	X	
104	PELLINO	ILARIA			90,00	100,00	30,50	220,50		
105	SANTORO	MARGHERITA			98,00	95,00	27,50	220,50		
106	PERROTTA	MARIA TERESA			94,00	100,00	26,50	220,50		
107	MAZZOLA	ELIANA			96,00	95,00	29,50	220,50	X	
108	RIPA	CARMELA ESTER			90,00	100,00	30,25	220,25	X	
109	TERRECUSO	VALERIO			98,00	96,00	26,25	220,25		
110	MASTRANI	MARIA CAMILLA			96,00	93,00	31,25	220,25		
111	D'AMBROSIO	STEFANIA			94,00	100,00	26,25	220,25		
112	GALLUCCI	SARA			94,00	100,00	26,00	220,00	X	
113	SCHIAVO	GIUSEPPINA			90,00	96,00	34,00	220,00	X	
114	DELLA GATTA	FRANCESCA			92,00	78,00	50,00	220,00	X	
115	VERRENGIA	MARIA			100,00	100,00	20,00	220,00		
116	DE IOIA	KATIA			100,00	100,00	20,00	220,00		
117	BRIGNOLA	ANNALISA			90,00	100,00	30,00	220,00		
118	GIORDANO	GIUSEPPINA			92,00	100,00	28,00	220,00	X	
119	MAIELLO	CARMELA			94,00	100,00	25,75	219,75	X	X
120	NUNZIATA	FRANCESCA			88,00	100,00	31,75	219,75	X	X
121	LA PIETRA	EMMA			94,00	92,00	33,75	219,75		
122	DE IOANNI	MARIAFLORA			88,00	94,00	37,75	219,75		
123	FAGGIANO	ALESSANDRA ALFONSINA			100,00	95,00	24,75	219,75	X	
124	ZERUSO	ANNA			92,00	98,00	29,50	219,50		
125	NAPOLETANO	FRANCESCA			92,00	100,00	27,50	219,50		
126	TROIANO	ANIELLO			96,00	96,00	27,25	219,25	X	
127	D'AMBROSIO	ILARIA			98,00	100,00	21,25	219,25		
128	VIVENZIO	MARIAPIA			96,00	100,00	23,25	219,25		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
129	ESPOSITO	OMBRETTA			94,00	75,00	50,00	219,00	X	
130	AIELLO	ROBERTA			94,00	100,00	25,00	219,00		
131	ONORII	SIMONA			90,00	100,00	29,00	219,00		
132	RUSSO	RAFFAELLA			98,00	95,00	25,75	218,75		
133	CAMPOLATTANO	ILARIA			90,00	100,00	28,75	218,75		
134	SCANDONE	ROSAMARIA			100,00	100,00	18,75	218,75		
135	AMODEO	LUCIA			90,00	100,00	28,75	218,75		
136	ADINOLFI	LAURA			92,00	98,00	28,50	218,50	X	
137	CHIATTO	RAFFAELA			98,00	91,00	29,50	218,50		
138	DELLA VECCHIA	MARIA FELICIA			94,00	100,00	24,50	218,50	X	
139	CESARANO	FRANCESCA			86,00	98,00	34,50	218,50		
140	RISPO	MICHELA			94,00	100,00	24,50	218,50		
141	APREA	CINZIA			100,00	98,00	20,50	218,50		
142	ISSELE	GAETANA			94,00	92,00	32,50	218,50	X	
143	ESPOSITO PALMIERI	LUCIA			88,00	92,00	38,50	218,50	X	
144	CASTALDO	CATERINA			90,00	88,00	40,25	218,25	X	
145	CRISPINO	GIANNA			98,00	100,00	20,25	218,25		
146	D'AMATO	VITANTONIO			98,00	90,00	30,25	218,25		
147	AMENO	EGLE			92,00	100,00	26,25	218,25		
148	D'ANGELO	MANUELA			88,00	80,00	50,00	218,00		
149	FREDA	LUIGI			98,00	100,00	20,00	218,00		
150	FALCO	FRANCESCO			86,00	100,00	32,00	218,00		
151	SPERA	RITA			96,00	100,00	22,00	218,00		
152	CARDITO	BIANCA			98,00	100,00	20,00	218,00		X
153	PERFETTO	MARTINA			98,00	100,00	20,00	218,00		
154	RINALDI	ANTONIA			98,00	100,00	20,00	218,00		
155	BARRA	GIULIA			98,00	95,00	25,00	218,00		
156	CAPASSO	MARIANGELA			92,00	98,00	28,00	218,00	X	
157	CORVIGNO	TIZIANA			98,00	100,00	20,00	218,00		
158	D'ALONZO	FRANCESCA			96,00	88,00	34,00	218,00		
159	RUSSO	SILVIA			94,00	96,00	27,75	217,75	X	
160	ARABIANO	ROBERTO			94,00	95,00	28,75	217,75		
161	PARISI	RITA			100,00	95,00	22,50	217,50		
162	COLUMBRO	MARIA			94,00	95,00	28,50	217,50		
163	GALANO	SHARON			90,00	90,00	37,50	217,50		
164	D'ALESSIO	SIMONA			98,00	87,00	32,50	217,50		
165	GUERCIA	ANTONIO			84,00	100,00	33,50	217,50		
166	LIBERATI	ROBERTA			94,00	100,00	23,50	217,50	X	
167	RUBICONDO	ANNA			90,00	96,00	31,25	217,25		X
168	CIVALE	BARBARA			98,00	88,00	31,25	217,25		
169	VISONE	FRANCESCO LUIGI SALVATORE			86,00	100,00	31,25	217,25		
170	GUZZO	ANGELA			98,00	98,00	21,25	217,25		X
171	FAMIGLIETTI	MARIAGIOVANNA			92,00	100,00	25,25	217,25	X	
172	SODANO	SILVIA			90,00	100,00	27,00	217,00		
173	CALABRESE	GIUSEPPE			90,00	95,00	32,00	217,00		
174	PERINO	CIRO			92,00	98,00	27,00	217,00		X
175	COTTICELLI	LUISA			98,00	100,00	19,00	217,00		
176	PERROTTA	CATERINA			92,00	90,00	35,00	217,00	X	
177	LO CASCIO	PAOLO			88,00	100,00	28,75	216,75		X
178	TAFUTO	MATTEO			98,00	100,00	18,75	216,75		
179	CORTESE	CHIARA			96,00	100,00	20,75	216,75	X	
180	PONTECORVO	MARCELLA			86,00	100,00	30,75	216,75	X	
181	CONTALDI	FRANCESCA			94,00	100,00	22,50	216,50		
182	MINEI	MARCO			88,00	100,00	28,50	216,50	X	
183	CAMPOSTRINI	NATALIA			92,00	92,00	32,50	216,50		
184	FURFARO	LUIGI			96,00	100,00	20,50	216,50		
185	ANTIGNANI	CAROLINA			98,00	86,00	32,50	216,50		
186	ROPERTI	MARIA			90,00	92,00	34,50	216,50	X	
187	PALUMBO	LUIGI			92,00	100,00	24,25	216,25		
188	PRISCO	PIERA			96,00	95,00	25,25	216,25	X	
189	DE CHIARA	AMEDEO			100,00	100,00	16,25	216,25		
190	DE ROSA	MICHELE			96,00	100,00	20,00	216,00		
191	D'ANGELO	CINZIA			96,00	95,00	25,00	216,00		X
192	MOIO	LORENZO			94,00	100,00	22,00	216,00		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
193	RAUCCI	ALESSIA			96,00	100,00	20,00	216,00		
194	ROTONDO	ROBERTA SONIA			96,00	100,00	20,00	216,00		
195	DRAGONE	MARIA PIA			96,00	90,00	30,00	216,00		
196	DE LUCA	LAURA			96,00	100,00	20,00	216,00		
197	BARBARO	CARMELA MARIA			90,00	82,00	43,75	215,75		
198	FRANZESE	ANGELAROSA			92,00	100,00	23,75	215,75		
199	TROCCHIA	MARIA ANTONIETTA			90,00	98,00	27,75	215,75		
200	IORE	ILARIA			88,00	95,00	32,75	215,75		
201	CARDONE	GERARDO ANDREA			94,00	94,00	27,75	215,75		
202	VANACORE	ANTONIO			92,00	100,00	23,75	215,75		X
203	VARGAS	ANGELA			98,00	99,00	18,75	215,75		
204	AURICCHIO	VALENTINA			92,00	100,00	23,75	215,75		
205	PARISI	IDA			96,00	100,00	19,75	215,75	X	
206	ACAMPORA	LORENZA			92,00	90,00	33,75	215,75		
207	CANTILE	ELISA			94,00	100,00	21,50	215,50		
208	RAGGIO	ORNELLA			94,00	100,00	21,50	215,50		
209	CROCAMO	NIDIA			98,00	96,00	21,50	215,50		
210	RE	EMANUELA			96,00	100,00	19,50	215,50	X	X
211	SEVERINO	TERESA			98,00	98,00	19,50	215,50		
212	BELLISSIMO	ORIANA			96,00	92,00	27,50	215,50		
213	D'ANGIOLELLA	GIUSTINA			92,00	100,00	23,50	215,50	X	
214	VITOLO	ROSA CHIARA			92,00	92,00	31,25	215,25		
215	DEL CORE	RAFFAELE MARIA			92,00	95,00	28,25	215,25		
216	COSTAGLIOLA	FABIANA			98,00	90,00	27,25	215,25	X	
217	SORRENTINO	RAFFAELLA			90,00	100,00	25,25	215,25	X	
218	SETOLA	ANTONIO			92,00	100,00	23,25	215,25		
219	CIERVO	CORRADO			88,00	96,00	31,25	215,25	X	
220	CASTELLANO	DARIO			88,00	92,00	35,25	215,25	X	
221	CAMPOMORTO	TONIA			94,00	88,00	33,25	215,25		
222	RAZZANO	GIOVANNA			92,00	100,00	23,25	215,25	X	
223	SOGLIA	ANNALISA			94,00	100,00	21,00	215,00	X	
224	DI PINTO	JESSICA			98,00	92,00	25,00	215,00		
225	SESSA	LUCIA			96,00	95,00	24,00	215,00		
226	ASPRINO	MAURIZIO			90,00	100,00	25,00	215,00		
227	DI IORIO	DAMIANO			92,00	92,00	31,00	215,00	X	
228	SCARDONE	FRANCESCO			98,00	100,00	17,00	215,00	X	
229	MARINO	MARINA			96,00	100,00	19,00	215,00		
230	COSENZA	ROSA			92,00	100,00	23,00	215,00	X	
231	ROMANO	ANASTASIA			94,00	100,00	20,75	214,75		
232	BASILE	GIOVANNA			92,00	94,00	28,75	214,75		
233	DI VIRGILIO	MARIA ANTONIA			94,00	95,00	25,75	214,75		
234	RUSSOMANNO	INES			98,00	98,00	18,75	214,75		
235	DI LORENZO	MARIACHIARA			92,00	100,00	22,75	214,75		
236	CAPPETTA	FRANCESCA			96,00	91,00	27,75	214,75		
237	CIRILLO	MARIANGELA			90,00	96,00	28,75	214,75		
238	PIRRI	PAOLO			92,00	100,00	22,50	214,50		
239	DE CAPRIO	MARIA LAURA			98,00	92,00	24,50	214,50	X	
240	IANNACCONE	MARIA			94,00	90,00	30,50	214,50	X	
241	CAPALDO	ROSSANA			88,00	100,00	26,50	214,50	X	
242	PIRAS	MARIA GABRIELLA			88,00	100,00	26,50	214,50	X	
243	AMATIELLO	JESSICA			92,00	95,00	27,50	214,50		X
244	CICALESE	GRAZIELLA			92,00	100,00	22,50	214,50		
245	PETRUCCELLI	NATASCIA			92,00	100,00	22,50	214,50		
246	BARBATO	ROBERTA			96,00	98,00	20,50	214,50		
247	DE MARIA	CLAUDIA			96,00	90,00	28,50	214,50	X	X
248	RIBATTEZZATO	CONCETTA		SI	94,00	95,00	25,25	214,25	X	
249	PEZZELLA	MARIA			98,00	100,00	16,25	214,25		
250	GRILLO	CLAUDIA			98,00	100,00	16,25	214,25		
251	DIPINO	DALILA			98,00	100,00	16,25	214,25		
252	SERGI	GEMMA ANNA			92,00	95,00	27,25	214,25		
253	TERZO	ASSUNTA			88,00	98,00	28,25	214,25	X	
254	FERRAIUOLO	VINCENZA			92,00	100,00	22,00	214,00	X	
255	DEL PIANO	ROSARIA			96,00	90,00	28,00	214,00	X	
256	GRIMALDI	MARIA CRISTIANA			98,00	96,00	20,00	214,00		

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
257	MOCCIA	MARILENA			92,00	90,00	32,00	214,00		
258	DE SANTIS	ROBERTA			94,00	100,00	20,00	214,00		
259	NADDEI	ROBERTO			90,00	100,00	24,00	214,00		
260	MARTIELLO	VALENTINA			94,00	100,00	20,00	214,00		
261	VENTRIGLIA	ANTONELLA			94,00	100,00	20,00	214,00		X
262	CIPULLO	DELIA			92,00	100,00	22,00	214,00		
263	SORRENTINO	MARIA CELESTE			84,00	100,00	30,00	214,00		
264	APREA	FABIANA			98,00	96,00	20,00	214,00		
265	BARBARO	ELISABETTA			94,00	100,00	20,00	214,00		
266	LIZIO	IMMACOLATA			86,00	100,00	28,00	214,00	X	
267	DI MARZO	CAMILLA			90,00	100,00	23,75	213,75		
268	PENNINI	VERONICA			88,00	100,00	25,75	213,75	X	X
269	MATARAZZO	ANNASARAH			96,00	100,00	17,75	213,75		X
270	AMABILE	ISABELLA			86,00	100,00	27,75	213,75		
271	PALMA	VALERIA			100,00	95,00	18,75	213,75		
272	PES	CLORINDA			90,00	100,00	23,75	213,75		
273	CIAMPA	ELENA			88,00	94,00	31,75	213,75	X	
274	D'ALTERIO	RAFFAELE			88,00	100,00	25,50	213,50	X	
275	FIACCO	GIUSEPPE			100,00	96,00	17,50	213,50		
276	CONDONE	ANGELO			96,00	100,00	17,50	213,50		
277	ERRICO	MARIA GRAZIA			96,00	100,00	17,50	213,50		
278	D'ALESSANDRO	MARIAROSARIA			90,00	98,00	25,50	213,50	X	
279	MASTRANGELO	MARIA			96,00	85,00	32,50	213,50	X	
280	D'ANGELO	FEDERICA			88,00	98,00	27,50	213,50		
281	CATONE	MARTINA			94,00	95,00	24,25	213,25	X	
282	ABBRUZZESE	ALESSANDRO			90,00	90,00	33,25	213,25		
283	ESPOSITO	MARA			92,00	100,00	21,25	213,25		X
284	TONDI	SONIA			90,00	100,00	23,25	213,25	X	
285	RAGO	MICHELA			88,00	90,00	35,25	213,25	X	
286	TRINCONE	DANIELA			92,00	95,00	26,25	213,25		
287	CIRINGIO'	FORTUNA SIMONA			92,00	95,00	26,25	213,25		
288	RUSSO	ERIKA			90,00	92,00	31,25	213,25	X	
289	DI ROBERTO	PASQUALE			90,00	96,00	27,25	213,25	X	
290	GIOVANNONE	DANIELE			96,00	91,00	26,25	213,25		
291	PALADINO	FRANCESCA			96,00	95,00	22,25	213,25		
292	DE FENZA	MARIA ROSARIA			92,00	85,00	36,25	213,25	X	X
293	IPPOLITO	SILVANA			92,00	93,00	28,25	213,25	X	
294	CAFIERO	MARIANNA			94,00	95,00	24,00	213,00	X	
295	PALMESE	TERESA			94,00	90,00	29,00	213,00	X	
296	MASCOLO	ANNA			94,00	94,00	25,00	213,00		
297	MELILLO	RITA			92,00	96,00	25,00	213,00		
298	CORLEONE	ALESSANDRA			94,00	94,00	25,00	213,00		
299	BALBO	ELISA			92,00	89,00	32,00	213,00	X	
300	DI LORENZO	KATIA			92,00	100,00	20,75	212,75	X	
301	BASSO	SERENA			92,00	100,00	20,75	212,75		
302	SCARAVILLI	GUIDO			96,00	84,00	32,75	212,75		
303	DI NUZZO	SARA ROSARIA			88,00	80,00	44,75	212,75	X	
304	D'AGOSTINO	FRANCESCA			90,00	84,00	38,75	212,75	X	
305	BASILE	BENEDETTA			88,00	100,00	24,75	212,75		
306	SANTAGATA	ELVIRA			90,00	100,00	22,75	212,75	X	
307	GAGLIOTTA	ANNA			90,00	90,00	32,50	212,50		
308	CHIATTO	FRANCESCA MYRIAM			96,00	90,00	26,50	212,50		
309	PENTANGELO	LUISA			90,00	100,00	22,50	212,50		
310	CALIENDO	MJRIAM			88,00	100,00	24,50	212,50	X	
311	BARBATO	RAFFAELLA			86,00	95,00	31,50	212,50	X	X
312	D'AURIA	STEFANO			94,00	98,00	20,50	212,50		
313	VALENTINO	GIULIA			100,00	95,00	17,50	212,50		
314	DE GREGORIO	MAFALDA			94,00	100,00	18,50	212,50		
315	ALBERICO	VERONICA			100,00	100,00	12,50	212,50		
316	ZANNINI	GIUSEPPINA			100,00	100,00	12,50	212,50		
317	PALMA	CRISTINA			92,00	95,00	25,50	212,50	X	
318	GALLO	MARIA ROSARIA			90,00	100,00	22,50	212,50		
319	MASTROCINQUE	LAURA			94,00	84,00	34,25	212,25	X	
320	SPAGNUOLO	FRANCESCO			90,00	84,00	38,25	212,25	X	

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
321	SCIALDONE	IRMA			96,00	90,00	26,25	212,25		
322	SORRENTINO	VALENTINA			94,00	95,00	23,25	212,25		
323	VASSALLO	MARIA			94,00	95,00	23,25	212,25	X	
324	PELLEGRINO	FILOMENA			98,00	85,00	29,25	212,25	X	
325	CONSALES	ANNA			96,00	100,00	16,25	212,25		
326	CAVA	RACHELE			76,00	86,00	50,00	212,00	X	
327	CAPITELLI	FEDERICO			98,00	94,00	20,00	212,00		
328	NASTRI	CARMINE			92,00	100,00	20,00	212,00		
329	URTI	MARIA			92,00	100,00	20,00	212,00		
330	ESPOSITO	ROBERTA			92,00	100,00	20,00	212,00		
331	BENEDUCE	GIUSEPPINA	1997		92,00	100,00	20,00	212,00		
332	DEL PRETE	ALESSANDRA			96,00	96,00	20,00	212,00		X
333	PELUSO	CHIARA			90,00	95,00	27,00	212,00		
334	GIUGLIANO	CHIARA			92,00	100,00	20,00	212,00		
335	DI STEFANO	ANAIS			92,00	100,00	20,00	212,00		
336	POLVERINO	CARMEN MARIA			94,00	96,00	22,00	212,00		
337	DOTTORINI	EMANUELA			92,00	100,00	20,00	212,00		
338	ALMAVIVA	AMBRA			92,00	100,00	20,00	212,00		X
339	D'ANNA	VALENTINA			92,00	100,00	20,00	212,00		
340	GRIPPO	FEDERICA			94,00	99,00	19,00	212,00		
341	DE ANGELIS	ANTONELLA			88,00	98,00	26,00	212,00		
342	RUSSO	CHIARA			98,00	96,00	18,00	212,00		
343	ROMANO	LUISA MARIA			94,00	96,00	22,00	212,00	X	
344	SOLAZZO	GIULIA			92,00	90,00	29,75	211,75		
345	SORRENTINO	ROBERTA			94,00	100,00	17,75	211,75		
346	FLORIO	MICHELA			88,00	98,00	25,75	211,75	X	
347	D'ANNA	MARIA GEMMA			92,00	92,00	27,75	211,75		
348	COZZI	MARIA GIUSEPPA			98,00	100,00	13,75	211,75		X
349	UCCELLO	FRANCESCO			96,00	85,00	30,50	211,50	X	
350	PETRELLA	BEATRICE			86,00	100,00	25,50	211,50	X	
351	PISCITELLI	LUIGI			96,00	94,00	21,50	211,50		
352	PACE	FRANCESCO			94,00	94,00	23,50	211,50	X	
353	MAZZEO	RAFFAELE			90,00	94,00	27,50	211,50	X	
354	GIUDICE	ROSANNA			94,00	80,00	37,50	211,50		
355	VERMIGLIO	FILOMENA			94,00	96,00	21,50	211,50		
356	FERRARA	ANGELA			94,00	90,00	27,50	211,50		
357	MIGLIORE	IMMACOLATA			88,00	94,00	29,25	211,25		
358	BONFIGLI	MARISA			94,00	100,00	17,25	211,25	X	
359	GILARDI	ELENA			92,00	100,00	19,25	211,25	X	
360	DONNARUMMA	CARMINE			88,00	100,00	23,25	211,25		
361	GALDI	MARTINA			84,00	100,00	27,25	211,25	X	
362	DE NIGRIS	PABLO ANDREJ MICHA			92,00	98,00	21,25	211,25		
363	MOIO	SILVIA			90,00	100,00	21,25	211,25		
364	TUTINO	ANNACHIARA			94,00	96,00	21,25	211,25		
365	RAMBALDO	FRANCESCA			90,00	99,00	22,25	211,25	X	
366	FERRENTINO	ROSANNA			94,00	96,00	21,25	211,25		
367	PIACENTE	CARLA			92,00	83,00	36,00	211,00	X	
368	MARIANI	GIOVANNA			86,00	94,00	31,00	211,00	X	
369	MEROLLA	MICHELE			86,00	100,00	25,00	211,00		
370	CORVINO	ANTONIO			86,00	100,00	25,00	211,00		
371	NACLERIO	GIUSEPPINA			86,00	100,00	25,00	211,00		
372	FEOLA	MARTINA			96,00	100,00	15,00	211,00		
373	D'AURIA	ROSA			92,00	76,00	42,75	210,75		
374	CAPPELLUCCIO	ANNA BELLA			96,00	88,00	26,75	210,75	X	
375	TESTA	FABIO			92,00	94,00	24,75	210,75	X	
376	SOMMA	CARMELA			94,00	94,00	22,75	210,75		
377	TRICLINI	ANNA RITA			92,00	100,00	18,75	210,75		X
378	CARUSO	VINCENZO			92,00	100,00	18,75	210,75		
379	DE SIMONE	ILENIA			92,00	92,00	26,75	210,75	X	
380	BIANCO	GIOVANNA			88,00	100,00	22,75	210,75	X	
381	DIANA	LUISA			96,00	96,00	18,50	210,50	X	
382	PITOCCHI	IRENE			90,00	100,00	20,50	210,50	X	
383	OLIVA	ROSA			82,00	97,00	31,25	210,25	X	
384	CIRILLO	ROSARIA			94,00	90,00	26,25	210,25		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
385	COLUCCI	ANTONIETTA			94,00	90,00	26,25	210,25	X	X
386	FRASCA	ANIELLO			84,00	100,00	26,25	210,25	X	
387	RESCIGNO	CARLO			94,00	90,00	26,00	210,00	X	
388	COLOMBO	SILVIA			94,00	92,00	24,00	210,00	X	
389	SCOGNAMIGLIO	SIMONE			90,00	100,00	20,00	210,00		X
390	PEPE	PAOLO ERNESTO			90,00	96,00	24,00	210,00	X	
391	MINICHINO	ANNAMARIA			88,00	100,00	22,00	210,00	X	
392	GENTILE	CLAUDIA			92,00	75,00	43,00	210,00	X	
393	RAGOSTA	ANTONELLA			92,00	100,00	18,00	210,00	X	
394	BARRA	ELVIRA ROBERTA			86,00	96,00	27,75	209,75	X	
395	BARBATO	IMMACOLATA			86,00	97,00	26,75	209,75	X	
396	APPARENZA	MARIAGIOVANNA			92,00	100,00	17,50	209,50	X	
397	REFRUGA	SILVANA			88,00	100,00	21,50	209,50	X	
398	DE IORIO	MARIO DAVIDE			94,00	96,00	18,75	208,75		X
399	ABATEGIOVANNI	VINCENZA			100,00	82,00	26,50	208,50	X	X
400	ERMO	MADDALENA			98,00	98,00	12,25	208,25		X
401	DELL'AVERSANO	EMANUELE			88,00	100,00	20,00	208,00		X
402	GRAZIANO	ANNA			90,00	100,00	18,00	208,00		X
403	NUCIFORO	BIAGIO			76,00	94,00	37,25	207,25	X	X
404	MONTI	ELVIRA			94,00	86,00	27,25	207,25	X	X
405	DI FRANCESCO	MARIA			96,00	94,00	17,00	207,00		X
406	SCOTTI	MARIA ROSARIA			92,00	95,00	19,75	206,75	X	X
407	PALMA	GIUSEPPINA			94,00	100,00	12,50	206,50		X
408	DE MILATO	ANNA			94,00	100,00	12,50	206,50		X
409	AMMATURO	GIOVANNI			90,00	100,00	16,25	206,25		X
410	PLOMITALLO	SARA			96,00	94,00	16,25	206,25		X
411	PERNA	ILARIA			94,00	97,00	14,75	205,75		X
412	GUIDA	MARIA			88,00	100,00	17,50	205,50		X
413	MIELE	CLAUDIA			80,00	100,00	25,00	205,00		X
414	MARZILLO	CARMELA			94,00	80,00	30,50	204,50	X	X
415	SICONDOLFI	CARMELA LORENA			94,00	88,00	22,50	204,50		X
416	BETRO'	RAFFAELLA			86,00	92,00	26,25	204,25		X
417	ROMANO	ENRICA			88,00	88,00	28,25	204,25	X	X
418	RUSSO	DOROTEA			94,00	92,00	18,25	204,25		X
419	LOMBARDI	FEDERICA			88,00	95,00	21,25	204,25		X
420	AMBRUOSO	ELVIRA ELISA			96,00	88,00	20,00	204,00		X
421	BARATTA	IVANA			90,00	90,00	23,75	203,75		X
422	ABBATE	ANNA ANGELA			90,00	85,00	28,75	203,75		X
423	TERZO	LAILA			86,00	100,00	17,50	203,50		X
424	TEDESCO	CAROLINA			80,00	98,00	25,50	203,50		X
425	IACONO	FEDERICA			96,00	80,00	27,25	203,25		X
426	PRIMAVERA	GIOVANNA			90,00	93,00	20,25	203,25		X
427	PICCIRILLO	SERENA			92,00	92,00	17,50	201,50		X
428	MASSARO	GABRIELLA			86,00	100,00	15,25	201,25		X
429	SANTORO	VALERIA			94,00	92,00	15,25	201,25		X
430	RUOCCO	CARMINECHRISTIAN			90,00	82,00	28,75	200,75		X
431	GATTI	ELVIRA			86,00	90,00	24,50	200,50	X	X
432	VEZZI	MARTINA MARIA VITTOR			94,00	94,00	12,50	200,50		X
433	DI SARNO	ILARIA			78,00	100,00	22,25	200,25		X
434	BAVA	VALERIA			84,00	83,00	33,25	200,25		X
435	TUFO	LUISA			88,00	84,00	28,00	200,00		X
436	PUGLIESI	ANGELA			92,00	78,00	30,00	200,00		X
437	DANZA	ANTONIETTA ADRIANA			88,00	90,00	22,00	200,00		X
438	CUNZO	ALBA			90,00	80,00	29,75	199,75	X	X
439	BARBATO	NICOLETTA			90,00	82,00	27,75	199,75	X	X
440	TRINI	ROBERTA			96,00	80,00	23,50	199,50	X	X
441	CONSALVO	MARIA RITA			86,00	100,00	13,25	199,25		X
442	CUCCARI	BRUNA			98,00	74,00	27,00	199,00		X
443	TISO	LUIGI			90,00	92,00	16,25	198,25		X
444	COZZOLINO	ANGELO			98,00	84,00	16,25	198,25		X
445	BRANCATI	BIANCA			92,00	90,00	16,25	198,25		X
446	DI CARMINE	ROSA			86,00	88,00	24,00	198,00		X
447	NARDONE	MONICA			88,00	72,00	37,75	197,75		X
448	MAISTO	IMMACOLATA			82,00	98,00	17,50	197,50		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
449	CIPRIANO	DANIELA			90,00	83,00	24,50	197,50		X
450	GAUDIELLO	MARIO			86,00	90,00	21,25	197,25		X
451	MONZO	LUDOVICA			88,00	89,00	20,00	197,00		X
452	PAROLISI	MARIANNA			96,00	81,00	20,00	197,00		X
453	COLUCCI	ANNA			92,00	80,00	25,00	197,00		X
454	FALCO	PIETRO			80,00	95,00	21,75	196,75	X	X
455	COZZOLINO	ANNA			98,00	80,00	18,75	196,75		X
456	CERULLO	VALENTINA			90,00	74,00	32,50	196,50		X
457	FIorenZA	ALESSIA			82,00	96,00	18,50	196,50		X
458	ALFANO	ANGELA			96,00	75,00	25,00	196,00		X
459	STRINO	ANTONIETTA			94,00	82,00	20,00	196,00		X
460	ASTORINO	ROBERTA			92,00	85,00	19,00	196,00		X
461	AMBROSINO	GIOVANNA			88,00	94,00	13,75	195,75		X
462	D'AMBRA	ANNA			98,00	85,00	12,50	195,50		X
463	TANA	FERDINANDO			98,00	85,00	12,50	195,50		X
464	CARANDENTE	MARGHERITA			80,00	88,00	27,50	195,50		X
465	VARAVALLO	CARMELA			82,00	90,00	23,25	195,25	X	X
466	ANTONELLI	ILARIA			98,00	82,00	15,00	195,00		X
467	GUBITOSO	MARILISA			82,00	88,00	25,00	195,00		X
468	CALVANESE	MARIA GIULIA			74,00	98,00	22,75	194,75		X
469	RAUCCI	ANGELO			90,00	75,00	29,25	194,25		X
470	D'AGOSTINO	IMMACOLATA			84,00	94,00	16,25	194,25		X
471	TORTORA	VALENTINA			84,00	90,00	20,00	194,00		X
472	GAUDIERO	ANNA			82,00	96,00	15,50	193,50	X	X
473	PELLECCHIA	GIOVANNA			90,00	82,00	21,50	193,50		X
474	BONACCI	CONCETTA			86,00	78,00	28,75	192,75	X	X
475	DI LORENZO	RITA			76,00	90,00	26,50	192,50		X
476	DE MAIO	FLAVIA			90,00	90,00	12,25	192,25		X
477	CASELLA	MARIA			84,00	88,00	20,00	192,00		X
478	GAITO	MARGOT			84,00	88,00	20,00	192,00		X
479	FERRAIOLI	MARIA			88,00	85,00	18,75	191,75		X
480	MANZI	AGATA			88,00	78,00	25,25	191,25	X	X
481	PERROTTA	VERDIANA			94,00	90,00	7,25	191,25		X
482	BAGHETTI	BARBARA			80,00	90,00	21,25	191,25		X
483	FAMIGLIETTI	GRAZIA			96,00	82,00	13,25	191,25		X
484	VISCIANO	IDA			98,00	80,00	12,75	190,75		X
485	CERULLO	ROBERTA			88,00	74,00	28,75	190,75		X
486	PISCIOTTA	ROSANNA			88,00	90,00	12,50	190,50		X
487	DI NAPOLI	SIMONA			98,00	80,00	12,50	190,50		X
488	DI BERNARDINI	SABRINA			92,00	80,00	18,25	190,25		X
489	MAZZELLA	MARIALUISA			88,00	82,00	20,00	190,00		X
490	DI BIASE	MARIA			78,00	91,00	20,75	189,75		X
491	ERRICHELLO	TERESA			92,00	78,00	19,00	189,00		X
492	ARPENTI	CHIARA			88,00	84,00	16,50	188,50		X
493	CELARDO	VINCENZA			78,00	100,00	10,50	188,50		X
494	GAIO	OTTAVIA			86,00	80,00	22,50	188,50		X
495	MAIETTA	ANTONIO			80,00	77,00	31,25	188,25		X
496	SICILIANO	VINCENZO			70,00	82,00	36,25	188,25		X
497	DEL GAUDIO	MARTINA			88,00	85,00	15,25	188,25		X
498	CUOMO	LORENZA			84,00	79,00	25,00	188,00		X
499	PONTILLO	ANNAMARIA			90,00	82,00	16,00	188,00		X
500	MESSINA	FRANCESCA			88,00	80,00	20,00	188,00		X
501	NOCE	ANNA			90,00	75,00	22,50	187,50		X
502	SERRA	GIUSEPPE			78,00	82,00	27,25	187,25		X
503	ZIZOLFI	PAOLA			80,00	82,00	25,25	187,25		X
504	DI MIERO	FABIO			82,00	88,00	16,25	186,25		X
505	PALLADINO	CRISTINA			86,00	80,00	20,00	186,00		X
506	TROISI	DANIELA			82,00	78,00	25,50	185,50	X	X
507	TUCCILLO	CLAUDIO			90,00	75,00	20,25	185,25		X
508	BIANCO	ALESSANDRO			92,00	80,00	12,50	184,50		X
509	BARRETTA	ROSA			90,00	76,00	18,50	184,50		X
510	DESIDERIO	ALESSANDRO			88,00	80,00	16,25	184,25		X
511	AMBROSONE	ANNA RITA			88,00	80,00	16,25	184,25		X
512	D'ALIA	TERESA			82,00	74,00	28,00	184,00	X	X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
513	DE NICOLA	ASSUNTA			90,00	84,00	10,00	184,00		X
514	CRISCI	FRANCESCA			76,00	85,00	22,75	183,75		X
515	SERVILLO	ERIKA			90,00	70,00	23,50	183,50		X
516	CIOTOLA	WILIA			78,00	90,00	15,25	183,25		X
517	PUOLO	CLARA			94,00	78,00	11,25	183,25		X
518	PONE	FRANCESCO			88,00	75,00	20,00	183,00		X
519	TAGLIALATELA	CIRA			92,00	70,00	20,00	182,00		X
520	ESPOSITO	SABRINA			84,00	78,00	19,25	181,25		X
521	LASCO	MADDALENA			76,00	80,00	24,75	180,75	X	X
522	NAPOLITANO	MARIA GRAZIA			78,00	85,00	17,50	180,50		X
523	GATTO	JOLE			90,00	74,00	15,50	179,50		X
524	MOCCIA	NUNZIA			86,00	70,00	22,00	178,00		X
525	GOLINO	GELSOMINA			78,00	84,00	15,25	177,25	X	X
526	MARTINO VALLONE	FRANCESCO			78,00	80,00	18,00	176,00	X	X
527	GIAMPIETRO	ASSUNTA MARIA			80,00	74,00	21,50	175,50	X	X
528	PENNINO	LUISA			82,00	76,00	16,25	174,25		X
529	VISCARDI	GIULIANA			88,00	77,00	9,25	174,25		X
530	INSOGNA	MARCELLO			72,00	85,00	17,00	174,00	X	X
531	DI MASI	MARIA			80,00	72,00	21,75	173,75		X
532	SORDILLO	MARIA			88,00	70,00	15,25	173,25		X
533	ALBANO	EMMA			72,00	81,00	18,75	171,75		X
534	CATANIA	SIMONA			76,00	82,00	13,00	171,00		X
535	SCOGNAMIGLIO	PAOLA			86,00	70,00	14,25	170,25		X
536	MANTI	CONCETTA			76,00	75,00	19,00	170,00		X
537	PATERNOSTRO	CARMELA			82,00	70,00	17,75	169,75	X	X
538	MONTONE	VANESSA BERNARDETTA			78,00	78,00	12,50	168,50		X
539	FOSCARIN	LUCIA			74,00	70,00	24,50	168,50	X	X
540	MANGIAMELI	MARTINA			84,00	72,00	12,50	168,50		X
541	DELL'OMO	FRANCESCA			72,00	72,00	24,25	168,25		X
542	MARINIELLO	ANNA			84,00	76,00	8,25	168,25		X
543	PANARO	ANNALISA			74,00	75,00	18,50	167,50		X
544	PALUMBO	ARIANNA			76,00	73,00	18,25	167,25		X
545	BATTIPAGLIA	ANNA			84,00	70,00	9,75	163,75		X
546	DELLA MORTE	MICHELA			72,00	83,00	8,25	163,25	X	X
547	DE SANTIS	FEDERICA			76,00	70,00	13,25	159,25		X
548	AMBROSONE	EMANUELA			78,00	70,00	11,25	159,25		X
549	TADDEO	PIERA			100,00	96,00	14,75	210,75		
550	FERRARA	ANNA			82,00	94,00	34,75	210,75		
551	DE CECIO	MARIANGELA			92,00	95,00	23,75	210,75		
552	DAMATO	ANNALISA			88,00	95,00	27,75	210,75		
553	MOTTI	ROSARIA			78,00	100,00	32,50	210,50		
554	D'ANGIOLA	ALESSANDRA PASQUALINA			100,00	98,00	12,50	210,50		
555	TRUONO	DANIELE			98,00	100,00	12,50	210,50		
556	MARINOLA	MACRINA			98,00	100,00	12,50	210,50		
557	MAURO	ALESSIA			98,00	100,00	12,50	210,50		
558	FINOTTI	ANNAMARIA			98,00	95,00	17,50	210,50		
559	SABATINI	GIORGIA			94,00	85,00	31,25	210,25		
560	ROTONDI	CRESCENZO			98,00	80,00	32,25	210,25		
561	DI TOCCO	GIANCARLO			94,00	90,00	26,25	210,25		
562	DE IORIO FRISARI	GIULIO			88,00	75,00	47,25	210,25		
563	ROMANO	LUCREZIA			92,00	95,00	23,25	210,25		
564	DI PUORTO	ALFONSINA			90,00	99,00	21,25	210,25		
565	ALBARANO	FLORA			94,00	90,00	26,25	210,25		
566	CUOMO	RAFFAELE			92,00	94,00	24,00	210,00		
567	DI MARTINO	ANTONIO			90,00	100,00	20,00	210,00		
568	DI RAZZA	GIANMICHELE			90,00	100,00	20,00	210,00		
569	ZAPPARATA	ERMINIA			96,00	94,00	20,00	210,00		
570	MANFREDI	SILVIA			90,00	100,00	20,00	210,00		
571	ESPOSITO	MARIACHIARA			86,00	100,00	23,75	209,75		
572	VETRELLA	MARIANNA			88,00	92,00	29,50	209,50	X	
573	SIMIOLI	PALMA			90,00	95,00	24,25	209,25	X	
574	BUFFOLINO	SONIA			86,00	94,00	29,25	209,25	X	
575	DONNARUMMA	LEO			74,00	79,00	29,75	182,75		X
576	FRANGIONE	RITA			92,00	75,00	15,50	182,50		X

Pos.	Cognome	Nome	Anno nascita	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
577	FENDERICO	ROSSELLA			74,00	96,00	12,50	182,50		X
578	ALBERICO	TERESA DIOMIRA			92,00	70,00	20,25	182,25		X
579	MOTTOLA	DALILA			80,00	88,00	13,75	181,75		X

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio (anche in allegato al presente avviso):

“Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori
Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta

*Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli*
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta

*Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma*
pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorre il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a)** del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;
- b)** della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato *sub a)*, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

- c) del decreto prot. n. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;
- d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;
- e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso ha diritto.**

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «*la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile*».

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE		
Votazione	94,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020		
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio		

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze

dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L’odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest’ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall’odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d’accesso per l’altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l’odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “non risulta a sistema”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l’odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche* (rectius: Scienze Pedagogiche) *che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli valutabili*”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato.** È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico.**

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente **ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico** (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa. **Così non è stato.**

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal ricorrente, egli avrebbe avuto diritto e avrebbe diritto ad ottenere uno dei posti messi a concorso oggetto di rinuncia da parte dei candidati che si sono classificati prima nella graduatoria di merito.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RINOTIFICA DEL RICORSO AL CONTROINTERESSATO
E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX
ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa. **Pertanto, si chiede assegnare un termine al ricorrente al fine di procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, onerando l'Amm.ne resistente a fornire, allo stesso docente, l'indirizzo di residenza dei controinteressati.**

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

il TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo tramite la pubblicazione dello stesso atto sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto.”.

Si riporta il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso):

“Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori
Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta

Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma
pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 5788/2024 - Sezione Quarta

per il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

- Ricorrente -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti-

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53685 del 06.09.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserita il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0068792 del 31/10/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 67554 del 28.10.2024, con il quale, a seguito di ulteriori reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

e) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 68792 del 31.10.2024, con il quale, a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

h) della relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, depositata in giudizio in data 02/12/2024 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella parte in cui afferma: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.*

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- *in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- *in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.*

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”;

i) del riscontro al reclamo del candidato, inviato, a mezzo mail, in data 14/10/2024 dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata sub h), nella parte in cui afferma: *“... - la seconda laurea magistrale non risulta a sistema, come da seconda immagine in allegato, rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile”;*

j) dell'ulteriore riscontro della Presidente della IX Sottocommissione A022, inviato a mezzo mail in data 15/10/2024, nella parte in cui afferma: *“per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”;

k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso straordinario *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo, è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice un punteggio complessivo di **189.50 punti**, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «*la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile*».

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Per cui, corre l'obbligo processuale di impugnare i citati provvedimenti con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Nell'ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso *de quo* n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

B) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze

dell'Educatione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc' anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022				
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"				

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educatione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia

riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti,** ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l’odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: “*per errore lei ha inserito come titolo d’accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest’ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, **non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione**; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato**. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico**.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e,

successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d'accesso.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l'azione amministrativa.

Nell'epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali - ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l'Amministrazione non può "limitarsi" a rilevare che "il sistema ha escluso questo titolo a priori".

L'Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l'onere di verificare l'errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato - e dichiarato - nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui *"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda"* (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *"può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro"* e che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta*

procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)" (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: "Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale "Concorsi e procedure selettive" - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione "Altri titoli valutabili", al punto B.4.6.

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;
- in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito".

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del

Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione "altri titoli valutabili" è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione "altri titoli valutabili".

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche "*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*" non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che "*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; **mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241***" (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del "dovere di soccorso", previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una "FAQ" inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, **all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.”**.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: *“In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata “Riserva 30%” indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovverossia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di*

servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono **167 su un totale di 578 candidati vincitori e corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori**. Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".
2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.
3. Candidati titolari sia della "Riserva 30%", sia di altre tipologie di riserva.

Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, "Titoli di riserva") i candidati titolari della "Riserva 30%", **prestando attenzione a non commettere l'errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.**

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva". In tale colonna, denominata "Totale riservisti", per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l'utilizzo dell'operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata "Totale riservisti".

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori.

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" al cui ambito è

evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati. **ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola**

secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell’estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE		
Votazione	94,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020		
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio		

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l’odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, di non essere stato inserito.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di **189.50 punti**, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche* (rectius: Scienze Pedagogiche) *che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli*

valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall’art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “*altri titoli valutabili*” **è del tutto illogico**, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato**. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico**.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente **ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico** (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa. **Così non è stato**.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “**il sistema ha escluso questo titolo a priori**”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: **il soccorso istruttorio.**

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l’omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell’odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d’istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l’adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal prof. Grillo, **egli avrebbe avuto diritto (e avrebbe diritto) ad ottenere uno dei posti messi a concorso, oggetto di rinuncia da parte dei candidati collocati in posizione peggiore rispetto al ricorrente nella graduatoria di merito.**

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART.

41, COMMA 4°, C.P.A.

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l’USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Tant’è che unitamente al ricorso introduttivo, è stata formulata al Presidente del TAR Campania - Napoli un’istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami ex art. 41, comma 4°, c.p.a..

Con Decreto n. 556/2024, l’Ill.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania – Napoli, “Rilevato che è preliminare, rispetto alla delibazione dell’istanza di cui sopra, ex art. 41 co. 4 c.p.a., la notifica individuale del

ricorso ad almeno un controinteressato, ai fini della rituale instaurazione del giudizio (notifica, ad oggi inibita dalla dedotta mancata comunicazione, da parte dell'U.S.R. Campania, dei nominativi dei controinteressati, richiesti da parte ricorrente con l'istanza in narrativa);", ha ordinato "... all'U.S.R. resistente, ove non vi abbia già adempiuto, di fornire nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, "gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania", onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso ai medesimi, nel termine, sopra specificato".

In data 19/11/2024, questa difesa ha provveduto a notificare il citato Decreto Presidenziale all'Amm.ne resistente.

Tuttavia, ad oggi, l'USR per la Campania non ha ancora fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del presente ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa. **Pertanto, si chiede, nuovamente, di onerare l'Amm.ne resistente a fornire al ricorrente l'indirizzo di residenza dei controinteressati e, al contempo, di assegnare alla stessa un termine per procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati,**

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata da ultimo con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

il TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo tramite la pubblicazione dello stesso atto sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto.”.

Si riporta il testo integrale dell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso):

“Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori

Caserta- Via G. Galilei n° 14 - Tel. 0823/210216

Avv. Pasquale Marotta

*Specializzato in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
presso l'Università Federico II di Napoli*

pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Avv. Pietro Marotta

*Specializzato in Diritto Amministrativo con Master di II livello
presso l'Università Luiss G. Carli di Roma*

pec: avv.pietromarotta@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 5788/2024 - Sezione Quarta

per il dott. Riccardo Grillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1992, residente in Tora e Piccilli alla via Fiori n. 18, C.F. GRLRCR92C23G596Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto, dagli avv.ti Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R) e Pietro Marotta (C.F. MRTPTR97D18C525Y), elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Pasquale Marotta al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it e avv.pietromarotta@pec.giuffre.it.

- Ricorrente -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado;

- Resistenti-

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- a)* del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, si dispone l'integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
- b)* della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;
- c)* dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;
- d)* di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state dettate disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022, della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020, della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché

del Corso di perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti e dei 24 CFU conseguiti in data 29.06.2020, **ha presentato, in data 04/01/2024, domanda unica di partecipazione al concorso nella Regione Campania per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.**

I posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per cui oggi è causa, erano, inizialmente, pari a n. 397.

Successivamente, con Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, il contingente di n. 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado è stato rideterminato in 29.314 posti complessivi.

I posti messi a concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A022, sono stati rideterminati in n. 548.

Il docente Grillo ha sostenuto la prova scritta e la prova orale prevista dal bando di concorso, conseguendo, rispettivamente, un punteggio di 72/100 e 100/100 per la classe di concorso A022.

In data 02.06.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di esplicita richiesta da parte della IX sottocommissione della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, ha inoltrato a quest'ultima la scansione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso *de quo*, e cioè, tra tutti, della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39), della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU conseguito presso l'Università di Chieti.

Conseguentemente, in base al voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso straordinario *ter*, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio totale pari a 197.00 punti.

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo, è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

La valutazione dei titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, pertanto, è stata inficiata da un errore di valutazione da parte della IX sottocommissione, come sarà esposto di seguito.

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati ed è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori. Tali ulteriori provvedimenti sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Da ultimo, con il Decreto prot. n. 83665 del 24/12/2024, impugnato in epigrafe, a seguito delle ulteriori rinunce all'immissione in ruolo, è stata ripubblicata la graduatoria di merito del concorso.

Nemmeno in tale ultima graduatoria il docente Grillo è stato inserito.

Per cui, corre l'obbligo processuale di impugnare il citato Decreto con ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

Ma c'è di più!!!

Anche nell'ultima graduatoria pubblicata ed impugnata col presente ricorso per motivi aggiunti, sono risultati vincitori del concorso *de quo* n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei posti messi a concorso, in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane.

Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”.

A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall’art. 13 del bando di concorso.

Conseguentemente, l’odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione “altri titoli valutabili” della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l’Università degli Studi di Chieti.

È evidente che la dicitura “altri titoli valutabili” faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d’accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l’allegata graduatoria dinanzi all’Intestato TAR.

Nelle more del giudizio, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati ed è stata integrata per ben due volte, da ultimo con il Decreto impugnato in epigrafe, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

La Commissione giudicatrice ha riconosciuto al prof. Grillo un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022 ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro impugnato con il ricorso per motivi aggiunti).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla citata risposta è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de quo* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso, in data 02.06.2024, alla IX Sottocommissione la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, il titolo è stato dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, ha chiesto per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha affermato: “*per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione del dott. Grillo nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del prof. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero, dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo*, ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente,

infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo sulla base di ragioni esclusivamente tecniche, che vanno oltre la volontà del candidato. È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d’accesso.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava.

Invero, egli aveva (ed ha) diritto all’attribuzione di ulteriori 7.50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), come da Allegato B del bando di concorso, punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio secondo cui *“Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di*

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda" (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *"può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro"* e che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)"* (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai citati principi giurisprudenziali è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione del titolo posseduto dal ricorrente restano del tutto incomprensibili. **Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione del suddetto titolo.**

Pertanto, la mancata valutazione del citato titolo, oltre che essere illegittima, ha pregiudicato la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente, che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Tant'è che anche nell'ultima graduatoria pubblicata, ovvero quella impugnata in epigrafe, il ricorrente non è stato inserito.

Dunque, il denunciato difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi e, quindi, anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *"Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale "Concorsi e procedure selettive" - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea*

Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6.

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;
- in un’inammissibile violazione della *par condicio competitorum* tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”.

Ebbene, come già chiarito nel precedente ricorso per motivi aggiunti, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall’Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un’unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione “altri titoli valutabili”.

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Pertanto, la richiesta correzione dell’errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio anche “*se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso*” non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall’inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che “*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).*

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all’attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea

Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l'ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l'esistenza di una "FAQ" inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell'amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

Anche per le su esposte considerazioni, appare evidente che la mancata attribuzione al ricorrente degli ulteriori 7,50 punti per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dallo stesso posseduta, ai fini della procedura concorsuale per la classe di concorso A022, risulta essere illegittima e, conseguentemente, risultano essere illegittimi tutti gli atti impugnati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 24/12/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09% dei candidati vincitori del concorso,** in evidente violazione della normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all'art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: "1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**"

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, da ultimo pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,09% dei candidati vincitori.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata in data 14/01/2025 dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione si afferma: *"In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata "Riserva 30%" indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovvero sia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono 167 su un totale di 579 candidati vincitori e **corrispondono al 28,84% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della "Riserva 30%", sia di altre tipologie di riserva.*

*Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, "Titoli di riserva") i candidati titolari della "Riserva 30%", **prestando attenzione a non commettere l'errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.***

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva". In tale colonna, denominata "Totale riservisti", per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l'utilizzo dell'operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
-------------	-------------------	-------------------

0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata "Totale riservisti".

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 579 candidati vincitori e corrisponde al 55,09% dei candidati vincitori".

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso **de quo n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,09%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

a) Sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. **Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - unica per entrambe le classi di concorso - al c.d. concorso docenti *ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.**

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

L'odierno ricorrente, poi, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022, ha inoltrato una richiesta di rettifica di quest'ultima, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, il dott. Grillo, ha ricevuto un riscontro a mezzo email dalla IX Sottocommissione della classe di concorso A022. In tale missiva è stato precisato che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella

propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la IX Sottocommissione, con una email, ha chiarito che il ricorrente “*per errore ha inserito come titolo di accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “*altri titoli valutabili*”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo quale titolo di accesso di una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” se per indicare quelli ulteriori rispetto ai titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato.** È

evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – da una lacuna del sistema informatico.

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori rispetto ai titoli d’accesso, appunto.

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa. Così non è stato.

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzia un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: il soccorso istruttorio.

Infatti, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l’omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

b) Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il primo ricorso per motivi aggiunti che di seguito si riportano.

“DIRITTO

B) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) conseguita in data 07.07.2022; 2) della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) conseguita in data 09.04.2020; 3) della Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) conseguita in data 31.10.2016, nonché del Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti

In virtù delle due predette lauree magistrali poc'anzi citate, egli ha presentato, in data 04/01/2024, domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, nella Regione Campania, per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e A018 – Filosofia e Scienze Umane. Segnatamente, il dott. Grillo ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione - **unica per entrambe le classi di concorso** - al c.d. concorso docenti *straordinario ter*, quale titolo di accesso, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39) per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” e Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per la classe di concorso “A018 – Filosofia e Scienze Umane”, così come riportato nell'estratto che segue. A chiarire che la domanda di partecipazione prevedeva “*un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali – e dunque dei relativi titoli di accesso - cui intenda partecipare*”, peraltro, è la *lex specialis* rappresentata dall'art. 13 del bando di concorso.

TITOLI DI ACCESSO

A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-85 - MAGISTRALE SCIENZE PEDAGOGICHE				
Votazione	94,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	85
Data conseguimento	09/04/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio				

A022: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e CFU		
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale		
Titolo di studio	LM-39 - MAGISTRALE LINGUISTICA		
Votazione	110,00	Base votazione	110
		Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	07/07/2022		
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università telematica "Pegaso"		

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso a ciascuna classe di concorso citata, le due lauree magistrali conseguite. Successivamente, egli ha potuto indicare, nella sezione "altri titoli valutabili" della domanda di partecipazione al concorso, la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), nonché il Corso di Perfezionamento Universitario di 60 CFU, conseguito presso l'Università degli Studi di Chieti. È evidente che la dicitura "altri titoli valutabili" faccia riferimento ai titoli ulteriori rispetto a quello d'accesso, che, nel caso di specie, sono stati la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) e la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39).

Tuttavia, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania.

Il docente Grillo, nel prendere visione della graduatoria di merito, ha riscontrato, suo malgrado, **di non essere stato inserito.**

A seguito di ciò, egli, con ricorso R.G. n. 5788/2024, ha impugnato il Decreto di pubblicazione della graduatoria e l'allegata graduatoria dinanzi all'Intestato TAR.

Nelle more, la graduatoria è stata rettificata per ben due volte a seguito dei reclami presentati dai candidati e, da ultimo, è stata integrata a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo presentate da alcuni vincitori.

Il docente Grillo non è stato mai inserito nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022.

Ed infatti, al dott. Grillo è stato riconosciuto dalla Commissione giudicatrice, un punteggio complessivo di 189.50 punti, così suddiviso:

PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	72.00
PUNTEGGIO PROVA ORALE	100.00
PUNTEGGIO TITOLI	17.50
TOTALE	189.50

Relativamente ai titoli culturali e di servizio dichiarati dal docente nella propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, dunque, allo stesso sono stati riconosciuti **solo 17.50 punti, e non i 25.00 punti**, ai quali lo stesso ha diritto.

Per tale motivo, il docente, in data 12.09.2024, e cioè subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria di merito della classe di concorso A022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha inoltrato

una richiesta di rettifica della stessa, evidenziando gli errori di valutazione dei propri titoli dichiarati nella domanda di partecipazione da parte della IX Sottocommissione.

In data 14.10.2024, la Presidente della IX Sottocommissione della classe di concorso A022, ha riscontrato, a mezzo email, il reclamo presentato dal ricorrente (riscontro allegato e richiamato nella relazione dell'USR Campania impugnata in epigrafe sub h)).

Segnatamente, la Presidente della IX Sottocommissione ha sostenuto che «la seconda laurea magistrale non risulta a sistema [...] rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile».

Dalla lettura della risposta formulata dalla IX Sottocommissione, dunque, è possibile desumere che laurea magistrale in Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85), dichiarata dall'odierno ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura *de qua* quale titolo d'accesso per l'altra classe di concorso alla quale aveva accesso, non è stata assolutamente valutata dalla IX Sottocommissione, e ciò nonostante: 1) tale titolo sia stato – innegabilmente – dichiarato nella domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la classe di concorso A018; 2) l'odierno ricorrente abbia regolarmente trasmesso alla IX Sottocommissione, in data 02.06.2024, la scansione del proprio titolo dichiarato nella domanda di partecipazione.

La IX Sottocommissione, invece, si è limitata a riferire che il titolo *de quo* non è stato valutato poiché “*non risulta a sistema*”, quando, invece, come riportato nella schermata testé evidenziata il titolo è stato certamente dichiarato e, quindi, inserito nel sistema informatico del Ministero.

Orbene, in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente, rispondendo alla precedente comunicazione della IX Sottocommissione, chiedeva per quale motivo non fosse stato valutato il titolo della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).

In pari data, la Presidente della IX Sottocommissione, con una email, ha sostenuto: “*per errore lei ha inserito come titolo d'accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell'area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione...*”.

Da quanto appena riportato, appare evidente che la IX Sottocommissione si sia imbattuta in alcuni gravi errori – formali e sostanziali – che hanno compromesso la posizione giuridica del dott. Grillo.

Innanzitutto, la IX Sottocommissione, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del dott. Grillo, ha ripetutamente sostenuto che quest'ultimo, nella propria domanda di partecipazione, abbia erroneamente dichiarato la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) quale titolo di accesso e non quale “altri titoli valutabili”. Invero, non vi è stato alcun errore (*sic!*) da parte del dott. Grillo nella compilazione della propria domanda di partecipazione al concorso docenti *straordinario ter*, poiché, come precisato dallo stesso D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 (art. 10) e dall'art. 13 del bando di concorso, «*Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare*».

Conseguentemente, possedendo il dott. Grillo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso *de quo* ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione a sostegno del proprio diniego, e cioè che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione “altri titoli valutabili” è del tutto illogico, poiché, trattandosi di una domanda di partecipazione unica, ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d’accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire entrambi i titoli di accesso – di nuovo – in tale sezione; anche letteralmente, infatti, il sistema informatico ministeriale non avrebbe utilizzato la dicitura “altri titoli” per indicare i titoli di accesso dichiarati precedentemente.

La IX Sottocommissione, dunque, ha negato il legittimo riconoscimento del titolo validamente dichiarato dal dott. Grillo **sulla base di ragioni esclusivamente tecniche che vanno oltre la volontà del candidato.** È evidente che la mancata valutazione del titolo *de quo* sia dipesa – per stessa ammissione della IX Sottocommissione – **da una lacuna del sistema informatico.**

Nessun errore, dunque, è ascrivibile all’odierno ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalla IX Sottocommissione – che anzi, correttamente, ha indicato i titoli d’accesso alle classi di concorso e, successivamente, ha inserito **anche gli ulteriori titoli posseduti, ulteriori, appunto, rispetto ai titoli d’accesso.**

Ancor più grave - soprattutto sotto un profilo giuridico - è la risposta della IX Sottocommissione laddove pare essersi limitata a prendere atto dei titoli elencati dal sistema informatico, **nonostante il ricorrente abbia prontamente trasmesso, su richiesta, ogni titolo dichiarato e l’Amministrazione resistente ben avrebbe potuto rilevare l’errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio, tutto ciò in nome della corretta applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa.**

Nell’epoca della digitalizzazione non si può certamente negare il grande apporto che la tecnologia ha reso ai procedimenti amministrativi - specie nelle procedure concorsuali – ciò però non può portare le Amministrazioni a delegare ai sistemi informatici i processi decisionali e valutativi di un concorso. Laddove, infatti, **soprattutto a seguito di un formale reclamo, un candidato evidenzi un errore nella valutazione del proprio punteggio finale, l’Amministrazione non può “limitarsi” a rilevare che “il sistema ha escluso questo titolo a priori”.**

L’Amministrazione, rappresentata in questo caso dalla IX Sottocommissione, infatti, aveva l’onere di verificare l’errore del sistema informatico e risolverlo attribuendo al candidato il punteggio che legittimamente gli spettava. Così facendo, non sono stati riconosciuti al ricorrente 7.50 punti come da Allegato B del bando di concorso punto B.4.6.

Peraltro, in tali casi, le norme del nostro ordinamento, attribuiscono al responsabile del procedimento amministrativo un potere specifico per poter risolvere problemi come quelli per cui è causa: **il soccorso istruttorio.**

Invero, la granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato che ove il candidato abbia allegato – e dichiarato – nella procedura concorsuale i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 15.02.2014) **il soccorso istruttorio va attivato,**

qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, ha più volte affermato il principio per cui *“Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda”* (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Na. n. 1000 del 2020).

Mentre, la giurisprudenza ordinaria ha sostenuto che l'istituto del soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione, *“può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro”* e che *“specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”* (Cfr. Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, sentenza del 02/02/2022, n. 20).

Conseguentemente, dai principi giurisprudenziali appena esposti è desumibile che, nel caso di specie, **la IX Sottocommissione aveva un vero e proprio onere giuridico di attivare il soccorso istruttorio per risolvere il problema tecnico derivato dal sistema informatico de quo, senza limitarsi ad addurre tale problema quale alibi della mancata valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

Il diniego opposto, pertanto, oltre che illegittimo, ha pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a cui ha effettivamente diritto.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende tutti gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 205 DEL 26 OTTOBRE 2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Inoltre, l'amm.ne resistente ha depositato in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la relazione prot. m_piAOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024, con la quale ha affermato: *“Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta*

visualizzazione, all'interno della piattaforma ministeriale "Concorsi e procedure selettive" - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione "Altri titoli valutabili", al punto B.4.6.

Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto:

- in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione;
- in un'inammissibile violazione della *par condicio competitorum* tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole.

Il punteggio di 17,50, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. Grillo e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito".

Ebbene, tale ordine di considerazioni risulta destituito di ogni fondamento!!

Invero, come più volte riferito, il ricorrente, possedendo un duplice titolo - ciascuno dei quali idoneo titolo di accesso ad una specifica classe di concorso – lo stesso ha correttamente inserito nel sistema informatico del Ministero dedicato alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso de quo ciascun titolo posseduto.

Quanto sostenuto dall'Amm.ne nella citata relazione e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto inserire la seconda laurea magistrale nella sezione "altri titoli valutabili" è del tutto illogico, poiché, trattandosi di un'unica domanda di partecipazione ed avendo il candidato inserito entrambi i titoli d'accesso per le due classi di concorso a cui ha diritto a partecipare, non avrebbe avuto alcun senso dover inserire nuovamente entrambi i titoli nella sezione "altri titoli valutabili".

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha trasmesso alla Commissione ogni titolo dichiarato e la stessa ben avrebbe potuto rilevare l'errore del sistema informatico (bastava leggere la domanda di partecipazione) e porvi rimedio.

Peraltro, la richiesta correzione dell'errore non avrebbe affatto violato la cd. *par condicio competitorum*.

Infatti, il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, utile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio anche "*se compiuto a posteriori, all'esito dell'espletamento del concorso*" non avrebbe inciso sulla *par condicio competitorum*, **trattandosi di titoli originariamente posseduti dal docente e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.**

Sul punto, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, da tempo, ha chiarito che "*nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241*" (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Pertanto, stante la violazione del “dovere di soccorso”, previsto all’art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990, ne consegue che il ricorrente ha diritto all’attribuzione di ulteriori punti 7,50 per la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023, per la classe di concorso A022 e, conseguentemente, egli ha diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo di 197,00 punti.

Peraltro, risulta inconferente l’ulteriore assunto sostenuto da parte resistente circa l’esistenza di una “FAQ” inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26.

Invero, si rileva che la citata faq, per espressa ammissione dell’amministrazione, riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), ovvero una procedura completamente diversa da quella per cui è causa.

Per cui appare impensabile sostenere che un candidato sia tenuto a leggere le faq relative ad una procedura completamente diversa (quale quella relativa alle GPS) per poter procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023. Oltretutto, le citate faq non risultano affatto menzionate o richiamate nel bando di concorso.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 82/2023; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni sin qui espresse, occorre aggiungere che nell’ultima graduatoria di merito, pubblicata in data 05/11/2024, sono risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19% dei posti messi a concorso**, in evidente violazione della normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Invero, il D.P.R. n. 487/1994, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, richiamato anche nella premessa del bando di concorso, all’art. 5, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, dispone: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**”.

Tuttavia, in riferimento alla procedura concorsuale svolta nella Regione Campania per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, tale disposizione è stata completamente elusa.

Invero, così come si evince dalla graduatoria di merito del concorso, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono risultati vincitori del concorso *de quo* **n. 319 candidati riservisti, pari ad una percentuale del 55,19% dei posti messi a concorso.**

I posti messi a concorso, così come rideterminati dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17/01/2024, erano in numero pari a 548.

Il 50% dei posti da destinare alle riserve, in riferimento alla procedura concorsuale de qua, corrispondeva, dunque, a n. 274 posti.

È evidente, quindi, che il 50% dei posti di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, è stato ampiamente superato, atteso che - si ripete - i vincitori riservisti del concorso *de quo* risultano essere n. 319 candidati.

Al riguardo giova riportare la relazione stilata dall'Ingegnere Claudio Iodice, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale ha fornito chiarimenti in merito alla questione posta in altro ricorso per identica fattispecie e riguardante il superamento della massima percentuale di riservisti prevista dal Concorso docenti PNRR, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Segnatamente, nella citata relazione, stilata in data 05/11/2024, si afferma: *"In riferimento alla graduatoria di merito, la penultima colonna a destra, denominata "Riserva 30%" indica i candidati che beneficiano di uno specifico titolo di riserva, ovverossia quello riservato ai candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio, mentre l'ultima colonna a destra, denominata "Titoli di riserva", indica i candidati titolari di tutte le altre tipologie di riserva.*

I calcoli mostrati da questo punto in avanti sono stati effettuati trasformando la graduatoria di merito in formato pdf in un foglio di calcolo Excel. Successivamente, nelle ultime due colonne del foglio Excel (quelle denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva"), le X sono stati sostituite con degli 1 e le celle vuote con degli 0.

*I candidati titolari della tipologia di riserva denominata "Riserva 30%" sono 167 su un totale di 578 candidati vincitori e **corrispondono al 28,89% dei candidati vincitori.** Nel foglio Excel, tale calcolo è stato ottenuto effettuando una somma lungo la colonna intitolata "Riserva 30%".*

Riguardo il calcolo del numero totale dei candidati riservisti, si parte dalla seguente considerazione. In riferimento alla graduatoria di merito, esistono tre categorie di candidati riservisti:

- 1. Candidati titolari della sola tipologia di riserva "Riserva 30%".*
- 2. Candidati titolari di altre tipologie di riserva.*
- 3. Candidati titolari sia della "Riserva 30%", sia di altre tipologie di riserva.*

*Allo scopo di ottenere il numero totale dei candidati riservisti, occorre aggiungere al numero dei candidati indicati nell'ultima colonna destra (denominata, come sopra menzionato, "Titoli di riserva") i candidati titolari della "Riserva 30%", **prestando attenzione a non commettere l'errore di contare due volte i candidati riservisti appartenenti alla categoria 3 sopra menzionata.***

Questo calcolo è stato effettuato impiegando il seguente procedimento. È stata generata una terza colonna accanto alle due denominate "Riserva 30%" e "Titoli di riserva". In tale colonna, denominata "Totale riservisti", per ogni candidato si è inserito un 1 se il candidato possiede almeno un titolo di riserva e uno 0 in caso contrario. Tale calcolo è stato effettuato tramite l'utilizzo dell'operatore booleano OR secondo la seguente tabella:

Riserva 30%	Titoli di riserva	Totale riservisti
0	0	0

1	0	1
0	1	1
1	1	1

In questo modo, il numero totale dei candidati riservisti viene calcolato effettuando una somma lungo la colonna denominata "Totale riservisti".

Calcolato in tal modo, il numero totale di candidati riservisti ammonta a 319 su un totale di 578 candidati vincitori e corrisponde al 55,19% dei candidati vincitori".

Da quanto detto appare evidente che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha violato la normativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.

Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice doveva attenersi strettamente al bando di concorso e alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/1994, normativa quest'ultima applicabile alla fattispecie concorsuale in questione, oltre che per il fatto che il medesimo D.P.R. n. 487/1994 si pone espressamente come "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" al cui ambito è evidentemente riconducibile la specifica procedura concorsuale in controversia (indetta da una Amministrazione dello Stato), **ma anche dalla circostanza inerente all'esplicito richiamo alla stessa fonte normativa operato nell'ambito del bando concorsuale.**

Ora, considerato che le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 sono espressamente richiamate dal bando di concorso, quest'ultimo è la *lex specialis* della procedura che vincola tanto la commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità della commissione nella sua interpretazione, che deve essere compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi.

Inoltre, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero dei posti messi a disposizione vincola rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. in tal senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, prima, e l'USR per la Campania, poi, hanno individuato quali vincitori del concorso de quo **n. 319 candidati riservisti, corrispondenti ad una percentuale pari al 55,19%, in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023.**

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che laddove la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli posseduti dal prof. Grillo, **egli avrebbe avuto diritto (e avrebbe diritto) ad ottenere uno dei posti messi a concorso, oggetto di rinuncia da parte dei candidati collocati in posizione peggiore rispetto al ricorrente nella graduatoria di merito.**

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Tant'è che, con Decreto n. 556/2024, l'Ill.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania – Napoli, *“Rilevato che è preliminare, rispetto alla deliberazione dell'istanza di cui sopra, ex art. 41 co. 4 c.p.a., la notifica individuale del ricorso ad almeno un controinteressato, ai fini della rituale instaurazione del giudizio (notifica, ad oggi inibita dalla dedotta mancata comunicazione, da parte dell'U.S.R. Campania, dei nominativi dei controinteressati, richiesti da parte ricorrente con l'istanza in narrativa);”, ha ordinato “... all'U.S.R. resistente, ove non vi abbia già adempiuto, di fornire nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, “gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso ai medesimi, nel termine, sopra specificato”.*

In data 19/11/2024, questa difesa ha provveduto a notificare il citato Decreto Presidenziale all'Amm.ne resistente.

Tuttavia, l'USR per la Campania non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Con successivo Decreto n. 592/2024, il Presidente dell'Ill.ma Sezione Quarta del TAR adito **ha ribadito l'ordine** all'U.S.R. resistente “di fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, a parte ricorrente, **“gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso e dei motivi aggiunti ai medesimi...”**

L'amministrazione è rimasta inerte anche rispetto a tale ulteriore ordine presidenziale.

A seguito di ciò, l'Ill.mo Collegio adito, con Ordinanza n. 310/2025, pubblicata in data 13/01/2025, *“Ritenuto che il perdurante comportamento non collaborativo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell'art. 2 comma 2 del c.p.a. “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”;*

Osservato che l'Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell'inottemperanza; Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto

che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la

notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.)

Osservato che tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata, formulando tempestiva istanza nei confronti dell'Amministrazione resistente e che l'Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale;

*Ritenuto che, pertanto, la situazione concreta sia eccezionale, anche in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone l'ammissibilità del ricorso e quindi la sua notificazione anche ai controinteressati, ...", **ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a.***

A seguito di ciò, parte ricorrente ha provveduto ad effettuare la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR per la Campania.

La mancata notifica del presente ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa, in quanto, ancora oggi, l'Amm.ne resistente non ha fornito gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, pubblicata da ultimo con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

l'Ill.mo Collegio della Sezione Quarta, con Ord.za n. 310/2025, ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. presentata dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, sul sito web dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione IV del TAR Campania - Napoli affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web delle Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali difensori del ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta


Avv. Pietro Marotta

che firmano anche per il ricorrente, giusta procura apposta su foglio separato e materialmente congiunta al presente atto".

Avv. Pasquale Marotta

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05788/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Riccardo Grillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0053685 del 06/09/2024, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito;

b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

c) del decreto prot. n. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell'USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022;

d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria

di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRILLO RICCARDO il 9\12\2024:

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0067554 del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53685 del 06.09.2024;

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0068792 del 31/10/2024;

del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0069623 del 05/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; della relazione prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0075191 del 22/11/2024;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRILLO RICCARDO il 29\1\2025:

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0083665 del 24/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su

posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso;

c) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025 risulta tempestivamente notificato all'Amministrazione ed è stato introdotto nel presente giudizio per effetto delle sopravvenute modifiche all'originaria graduatoria, impuginate con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti;

Osservato che:

- al fine della notifica ad almeno uno dei controinteressati, ex art. 41 comma 2 c.p.a.

parte ricorrente aveva già formulato istanza di accesso alla quale l'amministrazione non ha dato alcun riscontro;

- con Decreti n. 556/2024 e 592/2024, il Presidente della Sezione ha ordinato all'U.S.R. resistente di fornire a gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 –Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania”, ma anche tale ordine giudiziale è rimasto inottemperato, tanto da indurre il Collegio ad accogliere l'istanza per la notifica per pubblici proclami (ordinanza 310 del 13 gennaio 2025);

Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 gennaio 2025, è stato impugnato l'ulteriore decreto di approvazione della graduatoria in rettifica e modifica, del 24 dicembre 2024 e in tale ricorso è stata riformulata anche l'istanza di pubblici proclami, ex art. 41 comma 4 c.p.a.;

Osservato che esigenze di speditezza del ricorso inducono ad accogliere tale richiesta, con le medesime modalità indicate nell'ordinanza n. 310/2024) ossia disponendo le seguenti modalità di notifica:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>),

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati

dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell'amministrazione, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);

le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuta inoltre la necessità, ai fini della decisione della domanda cautelare, anche alla luce della memoria difensiva e della relazione versate in atti dall'Amministrazione Scolastica, di ordinare ulteriori incombenzi istruttori;

Ritenuto, in particolare, necessario che l'Amministrazione resistente fornisca chiarimenti ulteriori rispetto alla nota dell'Ufficio scolastico regionale del 31 gennaio 2025, in atti, la quale appare di difficile comprensione sia nella parte testuale che nella parte in cui contiene una "tabella" numerica, segnatamente quanto alla questione del denunciato superamento della quota dei riservisti ex lege;

Ritenuto necessario che l'Amministrazione debba specificare, rispetto al totale dei vincitori di concorso (548, unico parametro sul quale le parti non controvertono):

a) quanti siano i vincitori aventi titolo alla riserva ex legge 68/1999 e se, come pare, siano effettivamente 156, precisando in tal caso in base a quale motivazione sia stata superata la percentuale indicata in altro ricorso analogo, come pari a 3,35%, per la

classe di concorso A022 in controversia (cfr. all. "A" al bando di concorso, ivi esibito);

b) quanti siano, sempre rispetto al totale dei posti a concorso, i vincitori aventi titolo alla "riserva per servizio" ex art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021, a quale percentuale corrisponda tale categoria di beneficiari rispetto al totale dei vincitori;

c) quanti siano in totale tutti i soggetti comunque beneficiari delle riserve di legge e, in caso di superamento del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, quale sia il motivo del superamento di tale aliquota;

Ritenuto necessario che il riscontro ai predetti chiarimenti sia fornito con una memoria che dia una chiara illustrazione dell'articolazione delle diverse categorie, allegando gli elenchi nominativi dei diversi beneficiari (in modo da evitare che uno stesso vincitore possa essere stato conteggiato più volte) sia mediante testo linguistico che con eventuali tabelle, le quali però devono essere di facile intellegibilità;

Rilevato che la predetta memoria dovrà altresì tenere conto dei rilievi formulati da parte ricorrente nei primi e secondi motivi aggiunti, mercé il riferimento ad una perizia di parte, all. 2 ai motivi aggiunti depositati in data 29.01.2025, dalla quale si ricaverebbe – secondo la prospettazione di parte – il superamento del limite di riservisti ex lege;

Ritenuto doveroso avvisare parte resistente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, il comportamento processuale potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 ultimo comma c.p.a.;

Ritenuto che, al fine di consentire l'attivazione del contraddittorio sulle argomentazioni difensive delle parti, sia opportuno il rinvio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 in prosieguo sulla domanda cautelare, riservata in tale sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto infine opportuno sollecitare le parti, in caso di riesame dell'ultima graduatoria impugnata anche sulla base dei motivi di ricorso, a darne tempestivamente conto al Collegio con atto scritto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza d'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in parte motiva;

- dispone i chiarimenti istruttori come da parte motiva;
- rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 per l'esame della domanda cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

PASQUALE
MAROTTA
Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2025.02.28
16:44:00 +01'00'

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1529/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 24 febbraio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 5788/2024.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta